

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la somministrazione di farmaci** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 2041/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 5/96 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia** 33
- ★ **Regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone** 38
- Regolamento (CE) n. 2043/2000 della Commissione del 28 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 53
- Regolamento (CE) n. 2044/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95 55
- Regolamento (CE) n. 2045/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1396/98 56

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2046/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96	57
Regolamento (CE) n. 2047/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	58
Regolamento (CE) n. 2048/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	59
Regolamento (CE) n. 2049/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	63
Regolamento (CE) n. 2050/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	66
Regolamento (CE) n. 2051/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	68
Regolamento (CE) n. 2052/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	69
Regolamento (CE) n. 2053/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	70
Regolamento (CE) n. 2054/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	71
Regolamento (CE) n. 2055/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	72
Regolamento (CE) n. 2056/2000 della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	74
* Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾	76
* Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾	78
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000)	84

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2000
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 5 maggio 2000 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono. La riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza. Nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono costituisce una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni.
- (2) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE ⁽⁴⁾, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificata dalle parti signatarie del protocollo nel corso della seconda riunione tenutasi a Londra e della quarta riunione tenutasi a Copenaghen.
- (3) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo di Montreal durante la settima riunione tenutasi a Vienna nel

dicembre 1995 e durante la nona riunione tenutasi a Montreal nel settembre 1997, cui la Comunità ha partecipato.

- (4) È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dai più recenti emendamenti e modifiche del protocollo di Montreal, in particolare per eliminare gradualmente la produzione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile nella Comunità e per istituire un sistema di licenze non solo per l'importazione, ma anche per l'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.
- (5) Essendo disponibili prima del previsto tecnologie atte a sostituire le sostanze che riducono l'ozono, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁵⁾, e di quelli previsti dal protocollo di Montreal.
- (6) Il regolamento (CE) n. 3093/94 deve essere sostanzialmente modificato. La completa revisione di tale regolamento risponde ad esigenze di certezza del diritto e di trasparenza.
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94, la produzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi è stata gradualmente eliminata. La produzione di queste sostanze controllate è quindi vietata, fatte salve eventuali deroghe per usi essenziali e per soddisfare il fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo di Montreal. È ora opportuno vietare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze e di prodotti e apparecchiature che le contengano.
- (8) Anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate la Commissione può, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali.

⁽¹⁾ GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6 e

GU C 83 del 25.3.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 34.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 266), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 16 giugno 2000.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

- (9) La crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo di Montreal. La produzione ed il consumo di bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, fatte salve eventuali deroghe per usi critici stabilite a livello comunitario sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Montreal. Inoltre, l'utilizzo di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere controllato. Tale utilizzo non dovrebbe superare i livelli attuali e dovrebbe infine essere ridotto, visti i progressi tecnici e gli sviluppi del protocollo di Montreal.
- (10) Il regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce controlli sulla produzione di tutte le altre sostanze che riducono lo strato di ozono, ma non su quella degli idroclorofluorocarburi. È pertanto opportuno introdurre una tale disposizione per assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi cessi, nei casi in cui esistono sostanze alternative che non riducono lo strato di ozono. Le misure di controllo della produzione di idroclorofluorocarburi dovrebbero essere adottate da tutte le parti del protocollo di Montreal. Un blocco della produzione di idroclorofluorocarburi rispecchierebbe tale necessità, nonché la determinazione della Comunità ad assumere un ruolo guida al riguardo. Le quantità prodotte dovrebbero essere adatte alle riduzioni previste per l'immissione sul mercato comunitario di idroclorofluorocarburi ed al declino mondiale della domanda a seguito delle riduzioni stabilite dal protocollo nel consumo di tali sostanze.
- (11) Il protocollo di Montreal stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi e di prodotti che li contengono possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 della conferenza delle parti del protocollo di Montreal prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. I controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo di Montreal dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.
- (12) Le quote relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate dovrebbero essere assegnate solo per usi limitati di tali sostanze. Le sostanze controllate e i prodotti contenenti sostanze controllate non dovrebbero essere importati da Stati che non aderiscono al protocollo di Montreal.
- (13) Il sistema di licenze per le sostanze controllate dovrebbe essere esteso per comprendere le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da tenere sotto controllo gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono e permettere alle parti lo scambio di informazioni.
- (14) Dovrebbero essere adottate disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.
- (15) Il protocollo di Montreal prevede l'elaborazione di relazioni annuali sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto presentare relazioni annuali.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) La decisione X/8 della decima riunione delle parti del protocollo di Montreal invita le parti ad attivarsi per adottare i provvedimenti adatti a scoraggiare la produzione e la commercializzazione di nuove sostanze che riducono lo strato di ozono ed in particolare di bromoclorometano. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo per le nuove sostanze trattate dal presente regolamento. La produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromoclorometano dovrebbe essere vietato.
- (18) La conversione a nuove tecnologie o prodotti alternativi, richiesta dalla prevista sospensione della produzione e dell'uso di sostanze controllate, potrebbe comportare problemi specie per le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di sostenere specificamente le PMI con adeguate misure di promozione della conversione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi e idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.

Il presente regolamento si applica inoltre alla produzione, importazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata,
- «parte», ogni parte del protocollo,
- «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza,
- «sostanze controllate», i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,
- «clorofluorocarburi» (CFC), le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- «altri clorofluorocarburi completamente alogenati», le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I,
- «1,1,1-tricloroetano», la sostanza controllata specificata nel gruppo V dell'allegato I,
- «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I,
- «idrobromofluorocarburi» (HCFC), le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri,
- «sostanze nuove», le sostanze elencate nell'allegato II. Questa definizione comprende sostanze sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Essa non comprende le sostanze contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze nuove originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione o da una materia prima che non abbia reagito,
- «materia prima», ogni sostanza controllata o nuova sostanza sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili,
- «agente di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato VI, che hanno luogo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997, e le cui emissioni siano trascurabili. La Commissione, alla luce di tali criteri e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa livelli massimi di emissioni per ciascuna di esse. Essa potrà, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'allegato V nonché il suddetto elenco di imprese alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici, nonché della revisione prevista dalla decisione X/14 della conferenza delle parti del protocollo,
- «produttore», la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità,
- «produzione», il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima o come agente di fabbricazione nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati non sono considerati come «produzione»,
- «potenziale di riduzione dell'ozono», il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I, esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono,
- «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti,
- «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti,
- «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuitamente, di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate disciplinate dal presente regolamento,
- «uso», l'impiego di sostanze controllate nella produzione o manutenzione, in particolare nella ricarica, di prodotti o apparecchiature o in altri processi, salvo quelli che ne prevedono l'utilizzazione come materia prima o come agente di fabbricazione,
- «sistema reversibile di condizionamento d'aria/pompa di calore», una combinazione di parti intercollegate contenenti refrigerante che costituiscono un circuito chiuso di refrigerazione, nel quale il refrigerante circola per estrarre ed eliminare il calore (ad esempio raffreddamento, riscaldamento) e che è reversibile, in quanto i dispositivi di evaporazione e condensazione sono destinati ad essere intercambiabili nelle loro funzioni,

- «perfezionamento attivo», la procedura prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾,
- «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento,
- «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco,
- «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato,
- «impresa», la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali.

CAPITOLO II

PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE GRADUALE

Articolo 3

Controllo della produzione delle sostanze controllate

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, è vietata la produzione di:
- a) clorofluorocarburi;
 - b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;
 - c) halon;
 - d) tetracloruro di carbonio;
 - e) 1,1,1-tricloroetano;
 - f) idrobromofluorocarburi.

Con riferimento alle proposte degli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti per determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite nella Comunità la produzione e l'importazione delle sostanze controllate di cui al comma precedente e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o

sostanze controllate di cui al comma precedente riciclate o rigenerate.

2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 5 a 10, ciascun produttore provvede a che:
- a) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;
 - b) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;
 - c) il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;
 - d) la produzione di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.

I livelli calcolati di cui alle lettere a), b), c) e d) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto per applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto.

- ii) Alla luce delle proposte presentate dagli Stati membri la Commissione applica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti, insieme agli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti, al fine di determinare ogni anno gli usi critici per i quali possono essere autorizzati la produzione, l'importazione e l'uso di bromuro di metile nella Comunità dopo il 31 dicembre 2004, le quantità e gli usi consentiti e gli utilizzatori che possono beneficiare della deroga per usi critici. La produzione e l'importazione sono autorizzate solo se nessuna delle parti dispone di adeguate alternative o di bromuro di metile riciclato o rigenerato.

In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'uso temporaneo di bromuro di metile. L'autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.

3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 8, 9 e 10, ciascun produttore provvede a che:
- a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

- b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- d) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- e) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2025.

Prima del 31 dicembre 2002, la Commissione riesamina i livelli di produzione di idroclorofluorocarburi allo scopo di stabilire:

- se debba essere proposta una riduzione prima dell'anno 2008 e/o
- se debba essere proposta una modifica dei livelli di produzione previsti alle lettere b), c) e d).

Tale riesame tiene conto degli sviluppi nei consumi di idroclorofluorocarburi a livello mondiale, delle esportazioni di idroclorofluorocarburi da parte della Comunità e di altri paesi dell'OCSE e della disponibilità, dal punto di vista tecnico ed economico, di sostanze o di tecnologie alternative, nonché dei rilevanti sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.

4. La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, punto ii), e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

5. Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione, a produrre le sostanze controllate di cui ai paragrafi 1 e 2 per soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori muniti di licenza ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tale autorizzazione.

6. L'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

7. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 al fine di soddisfare le

richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali o critici. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

10. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione in questione, nonché con il governo della parte terza interessata, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui ai paragrafi da 1 a 9 con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di una parte terza in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 9 per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore della parte terza, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

Articolo 4

Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate:

- a) clorofluorocarburi;
- b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;
- c) halon;
- d) tetracloruro di carbonio;
- e) 1,1,1-tricloroetano;
- f) idrobromofluorocarburi.

La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al fine di consentire l'uso di clorofluorocarburi, sino al 31 dicembre 2004, nei meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali e, fino al 31 dicembre 2008, per usi militari esistenti qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.

2. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascun produttore e importatore provvede a che:

- a) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 75 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;
- b) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 40 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;
- c) il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 25 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;
- d) l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile cessi dopo il 31 dicembre 2004.

Entro i limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adegua il livello calcolato di bromuro di metile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, punto i, lettera c), ove sia dimostrato che tale adeguamento è necessario per soddisfare al fabbisogno di detto Stato membro in quanto non esistono o non possono essere utilizzati alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi, che siano accettabili sotto il profilo ambientale e sanitario.

La Commissione promuove, di concerto con gli Stati membri, lo sviluppo, compresa la ricerca, e l'utilizzo di alternative al bromuro di metile in tempi quanto più possibile brevi.

ii) Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori.

iii) I livelli calcolati di cui al punto i), lettere a), b), c) e d), e punto ii) non comprendono la quantità di bromuro di metile prodotto o importato per applicazione di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, ciascun produttore e importatore garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto non superi la media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni 1996, 1997 e 1998.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto usate nel suo territorio, gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative.

La Commissione prende misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per ridurre il livello calcolato di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto in funzione della disponibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi internazionali nel quadro del protocollo.

iv) Le restrizioni quantitative complessive per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di bromuro di metile sono indicati nell'allegato III.

3. i) Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafo 5:

a) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori immettono sul mercato o usano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera la somma:

— del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e

— del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;

b) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 non supera la somma:

— del 2,0 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989 e

- del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel 1989;
- c) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 non supera l'85 % del livello calcolato a norma della lettera b);
- d) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 non supera il 45 % del livello calcolato a norma della lettera b);
- e) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 30 % del livello calcolato a norma della lettera b);
- f) il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 25 % del livello calcolato a norma della lettera b);
- g) nessun produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2009;
- h) ciascun produttore e importatore provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e nel periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2002 non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere da a) a c), la sua quota di mercato nel 1996.
- ii) Anteriormente al 1° gennaio 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce un meccanismo per l'attribuzione a ciascun produttore ed importatore di quote dei livelli calcolati di cui alle lettere da d) a f), applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e per ogni successivo periodo di 12 mesi.
- iii) Per quanto riguarda i produttori, le quantità di cui al presente paragrafo si riferiscono alle quantità di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi che essi immettono sul mercato o usano per proprio conto all'interno della Comunità e che sono state prodotte nella Comunità.
- iv) I limiti quantitativi complessivi per l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto da parte dei produttori e importatori di idroclorofluorocarburi sono indicati nell'allegato III.
4. i) a) Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di sostanze controllate se esse sono distrutte all'interno della Comunità con tecnologie approvate dalle parti;
- b) le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste
- sono utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione, ovvero
- servono a soddisfare le richieste per usi essenziali presentate dagli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 oppure a soddisfare le richieste per usi temporanei in caso di emergenza autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii).
- ii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'immissione sul mercato, da parte di imprese diverse da quelle di produzione di sostanze controllate per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria fino al 31 dicembre 1999.
- iii) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano all'uso di sostanze controllate per la manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria o per i processi relativi alla presa di impronte fino al 31 dicembre 2000.
- iv) Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
- v) Ad eccezione degli usi elencati nell'allegato VII, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon sono eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16.
5. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate di cui al presente articolo possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori di tale gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi sono vietate, ad eccezione di quei prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.

Articolo 5

Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi

1. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

- a) negli aerosol;
- b) come solventi:
 - i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommità se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati;
 - ii) dal 1° gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e di altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;
- c) come refrigeranti
 - i) in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:
 - in sistemi non confinati ad evaporazione diretta,
 - in frigoriferi e congelatori domestici,
 - nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008,
 - nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada;
 - ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;
 - iii) dal 1° gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:
 - depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione,
 - per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;
 - iv) dal 1° gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacità di raffreddamento

inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° luglio 2002 nelle apparecchiature prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato dal 1° gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;

- v) dal 1° gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli idroclorofluorocarburi sono vietati.

Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione esamina la disponibilità tecnica ed economica di alternative agli idroclorofluorocarburi riciclati.

L'esame tiene conto della disponibilità di alternative agli idroclorofluorocarburi tecnicamente ed economicamente praticabili nelle apparecchiature di refrigerazione esistenti al fine di evitare l'indebito abbandono di apparecchiature.

Le alternative da esaminare devono avere sull'ambiente un effetto sensibilmente meno nocivo rispetto agli idroclorofluorocarburi.

La Commissione presenta i risultati dell'esame al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 se modificare il termine del 1° gennaio 2015.

- d) per la produzione di schiume:
 - i) per la produzione di tutte le schiume, ad eccezione delle schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e delle schiume isolanti rigide;
 - ii) dal 1° ottobre 2000, per la produzione di schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza e di schiume isolanti rigide a base di polietilene;
 - iii) dal 1° gennaio 2002, per la produzione di schiume isolanti rigide di polistirene estruso, tranne se sono usate per isolamento nel trasporto;
 - iv) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;
 - v) dal 1° gennaio 2004, per la produzione di tutte le schiume, incluse schiume di poliuretano spray e a blocchi;
 - e) come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi chiusi, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;
 - f) in tutte le altre applicazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, è consentito l'uso di idroclorofluorocarburi:
- a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;
 - b) come materia prima;
 - c) come agente di fabbricazione.

3. In deroga al paragrafo 1 l'uso di idroclorofluorocarburi come agenti antincendio nei sistemi di protezione antincendio esistenti può essere consentito ai fini di sostituzione degli halon negli usi previsti nell'allegato VII, alle seguenti condizioni:

- gli halon contenuti in tali sistemi di protezione antincendio vengono integralmente sostituiti,
- gli halon ritirati vengono distrutti,
- il 70 % dei costi di distruzione sono sostenuti dal fornitore degli idroclorofluorocarburi,
- ogni anno gli Stati membri che applicano questa disposizione comunicano alla Commissione il numero di impianti e i quantitativi di halon interessati dalla stessa.

4. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi soggetti ad un uso limitato, a norma del presente articolo, sono vietate dalla data di entrata in vigore delle restrizioni all'uso. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente alla data delle restrizioni all'uso non sono soggetti a questo divieto.

5. Fino al 31 dicembre 2009 le restrizioni all'uso di cui al presente articolo non si applicano all'uso di idroclorofluorocarburi per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in paesi in cui l'uso di idroclorofluorocarburi in tali prodotti è ancora consentito.

6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento e al progresso tecnico, può modificare l'elenco e le date di cui al paragrafo 1, senza in alcun caso prorogare i termini ivi previsti, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 7.

7. La Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 3, per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, praticabili sotto il profilo tecnico ed economico. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri sulle deroghe accordate.

CAPITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 6

Licenze di importazione da paesi terzi

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della

licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV e V, elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.

2. La licenza, se comporta una procedura di perfezionamento attivo, può essere rilasciata solo se le sostanze controllate sono usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito del sistema di sospensione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, a condizione che i prodotti compensatori vengano riesportati verso uno Stato in cui la produzione, il consumo o l'importazione di tale sostanza controllata non sono vietati. La licenza è rilasciata soltanto dopo approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il perfezionamento attivo.

3. La domanda di licenza contiene:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) il paese di esportazione;
- c) il paese di destinazione finale qualora le sostanze controllate siano usate nel territorio doganale della Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2;
- d) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:
 - la designazione commerciale,
 - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV,
 - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata),
 - la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;
- e) la finalità dell'importazione proposta;
- f) se conosciuti, l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta e, se del caso, eventuali modifiche di tali dati.

4. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura delle sostanze da importare.

5. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV.

Articolo 7

Importazioni di sostanze controllate da paesi terzi

L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono assegnate solo:

- a) per le sostanze controllate dei gruppi VI e VIII di cui all'allegato I;

- b) per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
- c) per le sostanze controllate usate come materia prima o come agente di fabbricazione;
- d) alle imprese che hanno impianti di distruzione, per le sostanze controllate recuperate se le sostanze controllate vengono distrutte nella Comunità con tecnologie approvate dalle parti.

Articolo 8

Importazioni di sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

Sono vietati l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.

Articolo 9

Importazioni di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate importati da Stati non parti del protocollo.

2. L'allegato V riporta a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti contenenti sostanze controllate e i codici della nomenclatura combinata. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può aggiungere e sopprimere voci o modificare tale elenco sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Articolo 10

Importazioni di prodotti fabbricati con sostanze controllate da Stati non parti del protocollo

Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti fabbricati impiegando sostanze controllate, ma non contenenti sostanze identificabili come sostanze controllate, importati da Stati non parti del protocollo. Nell'identificazione di detti prodotti sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 11

Esportazione di sostanze controllate o prodotti contenenti sostanze controllate

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- a) sostanze controllate la cui produzione è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti a norma dell'articolo 5 del protocollo;
- b) sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, per soddisfare usi essenziali o critici delle parti;
- c) prodotti o apparecchiature contenenti sostanze controllate prodotte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o importate ai sensi dell'articolo 7, lettera b);
- d) prodotti o apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII;
- e) sostanze controllate per l'uso come materia prima o come agente di fabbricazione.

2. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di bromuro di metile verso Stati non parti del protocollo.

3. Dal 1° gennaio 2004 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di idroclorofluorocarburi verso Stati non parti del protocollo. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, esamina la succitata data alla luce degli sviluppi internazionali pertinenti nell'ambito del protocollo e la modifica se del caso.

Articolo 12

Autorizzazioni all'esportazione

1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. La domanda di autorizzazione all'esportazione contiene:

- a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del produttore, se diverso dal primo;
- b) la descrizione delle sostanze controllate da esportare, compresi:
 - la designazione commerciale,
 - la descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato IV,
 - la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata);
- c) la quantità totale di ogni sostanza da esportare;
- d) il paese o i paesi di destinazione finale delle sostanze controllate;
- e) la finalità dell'esportazione.

3. Ogni esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità dell'autorizzazione, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 2. Ogni esportatore comunica i dati alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19.

*Articolo 13***Autorizzazione eccezionale agli scambi con Stati non parti del protocollo**

In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 3, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati non parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

*Articolo 14***Scambi con territori non soggetti al protocollo**

1. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8 e 9, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati non parti del protocollo.

2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

*Articolo 15***Informazione degli Stati membri**

La Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tutti i provvedimenti da essa adottati a norma degli articoli 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

CAPITOLO IV

CONTROLLO DELLE EMISSIONI*Articolo 16***Recupero delle sostanze controllate usate**

1. Le sostanze contenute in:
- apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, tranne i frigoriferi e i congelatori domestici,
 - apparecchiature contenenti solventi,
 - sistemi di protezione antincendio ed estintori,

sono recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione

delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.

2. Le sostanze controllate contenute in frigoriferi e congelatori domestici sono recuperate e trattate come indicato nel paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2001.

3. Le sostanze controllate contenute in prodotti, impianti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono recuperate, se fattibile, e trattate come indicato nel paragrafo 1.

4. Le sostanze controllate non sono immesse sul mercato in contenitori a perdere, tranne se impiegate per usi essenziali.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e conferiscono agli utenti, ai tecnici della refrigerazione o ad altri organismi appropriati la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

7. Il presente articolo non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽¹⁾ e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

*Articolo 17***Fughe di sostanze controllate**

1. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi relativi ai suddetti requisiti professionali. La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri. Alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione, se del caso, propone misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

La Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature commerciali e industriali di condizionamento d'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi nonché, ove opportuno, ai requisiti tecnici in materia di sistemi di refrigerazione a prova di fughe.

2. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile da impianti di fumigazione e da operazioni in cui è usato bromuro di metile. Se il bromuro di metile è usato per la fumigazione del terreno, è obbligatorio l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per un periodo sufficiente di tempo, o di altre tecniche che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato.

3. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

4. Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

5. La Commissione elabora, se del caso, note informative che descrivano le migliori tecnologie disponibili e le migliori pratiche ambientali concernenti la prevenzione e la riduzione al minimo delle fughe e delle emissioni di sostanze controllate, e ne cura la diffusione.

CAPITOLO V

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Comunicazione dei dati

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore, importatore e esportatore di sostanze controllate comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascuna sostanza controllata, i dati specificati di seguito.

L'articolazione di tale comunicazione è definita conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

- a) Ogni produttore comunica:
 - la sua produzione totale di ciascuna sostanza controllata,
 - la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione quarantena e trattamento anteriore al trasporto e per altri usi,
 - la produzione per soddisfare usi essenziali o critici nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,
 - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo,
 - la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 per soddisfare usi essenziali o critici delle parti,
 - l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8, 9 e 10 per ragioni di razionalizzazione industriale,
 - le quantità riciclate, rigenerate o distrutte,
 - gli stock.
 - b) Ogni importatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:
 - le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali o critici per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione,
 - le quantità di sostanze controllate introdotte nella Comunità nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo,
 - le quantità di sostanze controllate usate importate per essere riciclate o rigenerate,
 - gli stock.
 - c) Ogni esportatore, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:
 - le quantità di sostanze controllate esportate dalla Comunità, comprese le sostanze riesportate nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali, per usi critici, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto, quelle per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e quelle destinate alla distruzione,
 - le quantità di sostanze controllate usate, esportate per essere riciclate o rigenerate,
 - gli stock.
2. Le autorità doganali degli Stati membri restituiscono ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i documenti timbrati relativi alle licenze.

3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun utilizzatore autorizzato ad avvalersi di una deroga per uso essenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate o distrutte e le quantità dei prodotti contenenti tali sostanze immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

4. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa autorizzata ad usare sostanze controllate come agente di fabbricazione comunica alla Commissione le quantità utilizzate l'anno precedente, nonché una stima delle emissioni prodotte durante l'uso.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

6. La Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.

Articolo 20

Ispezione

1. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Gli Stati membri effettuano inoltre controlli a campione sulle importazioni di sostanze controllate e ne comunicano alla Commissione il calendario e i risultati.

4. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra questi ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le necessarie sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni relative alle sanzioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2000, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

CAPITOLO VI

SOSTANZE NUOVE

Articolo 22

Sostanze nuove

1. È vietata la produzione, l'immissione in libera pratica nella Comunità e il perfezionamento attivo, l'immissione sul mercato e l'uso delle nuove sostanze di cui all'allegato II. Tale divieto non si applica alle nuove sostanze se utilizzate come materia prima.

2. La Commissione presenta, se del caso, proposte relative all'inclusione nell'allegato II, di sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, incluse eventuali deroghe al paragrafo 1.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 3093/94 è abrogato dal 1° ottobre 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MARQUES DA COSTA

ALLEGATO I

Sostanze controllate disciplinate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC-11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC-12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC-113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC-114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC-115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC-13)	1,0
	C ₂ FCl ₅ (CFC-111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC-112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC-211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC-212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC-213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC-214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC-215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC-216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC-217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon-1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon-1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon-2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (2) (1,1,1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHFBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1
	C ₃ HFBr ₆	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8
	C ₃ H ₅ FBr ₂	0,4
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8
	C ₃ H ₆ FBr	0,7
Gruppo VIII	CHFC1 ₂ (HCFC-21) (2)	0,040
	CHF ₂ Cl (HCFC-22) (2)	0,055
	CH ₂ FCl (HCFC-31)	0,020
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC-121)	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃ (HCFC-122)	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC-123) (2)	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC-124) (2)	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC-131)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC-132)	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl (HCFC-133)	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC-141)	0,070
	CH ₃ CFCl ₂ (HCFC-141b) (2)	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC-142)	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl (HCFC-142b) (2)	0,065
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC-151)	0,005
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC-221)	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC-222)	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC-223)	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC-224)	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC-225)	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂ (HCFC-225ca) (2)	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF (HCFC-225cb) (2)	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC-226)	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅ (HCFC-231)	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC-232)	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC-233)	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC-234)	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC-235)	0,520

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC-241)	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC-242)	0,130
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC-243)	0,120
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC-244)	0,140
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC-251)	0,010
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂ (HCFC-252)	0,040
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl (HCFC-253)	0,030
	C ₃ H ₅ FCl ₂ (HCFC-261)	0,020
	C ₃ H ₅ F ₂ Cl (HCFC-262)	0,020
	C ₃ H ₆ FCl (HCFC-271)	0,030

⁽¹⁾ I potenziali di riduzione dell'ozono qui indicati sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminati e modificati periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽²⁾ La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.

ALLEGATO II

Nuove sostanze

Bromoclorometani

ALLEGATO III

Restrizioni quantitative complessive per i produttori e gli importatori relativamente all'immissione sul mercato e all'uso per proprio conto di sostanze controllate nella Comunità*(livelli calcolati espressi in tonnellate di ODP)*

Sostanza Per periodi di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V	Gruppo VI (¹) Per usi diversi da operazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto	Gruppo VI (¹) Per quarantena e trattamento anteriore al trasporto	Gruppo VII	Gruppo VIII
1999	0	0	0	0	0	8 665		0	8 079
2000						8 665			8 079
2001						4 621	607		6 678
2002						4 621	607		5 676
2003						2 888	607		3 005
2004						2 888	607		2 003
2005						0	607		2 003
2006							607		2 003
2007							607		2 003
2008							607		1 669
2009							607		1 669
2010							607		0
2011							607		0
2012							607		0
2013							607		0
2014							607		0
2015							607		0

(¹) Calcolato sulla base di ODP (ozone depletion potential) = 0,6.

ALLEGATO IV

Gruppi, nomenclatura combinata 1999 (NC 99) codici ⁽¹⁾ e descrizione delle sostanze di cui agli allegati I e III

Gruppo	Codice NC 99	Designazione
Gruppo I	2903 41 00	-- Triclorofluorometano
	2903 42 00	-- Diclorodifluorometano
	2903 43 00	-- Triclorofluorometano
	2903 44 10	--- Diclorotetrafluoroetani
	2903 44 90	--- Cloropentafluoroetano
Gruppo II	2903 45 10	--- Clorotrifluorometano
	2903 45 15	--- Pentaclorofluoroetano
	2903 45 20	--- Tetraclorodifluoroetani
	2903 45 25	--- Eptaclorofluoropropani
	2903 45 30	--- Esaclorodifluoropropani
	2903 45 35	--- Pentaclorotrifluoropropani
	2903 45 40	--- Tetraclorotetrafluoropropani
	2903 45 45	--- Tricloropentafluoropropani
	2903 45 50	--- Dicloroesafluoropropani
	2903 45 55	--- Cloroepptafluoropropani
Gruppo III	2903 46 10	--- Bromoclorodifluorometano
	2903 46 20	--- Bromotrifluorometano
	2903 46 90	--- Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	2903 14 00	-- Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	2903 19 10	--- 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI	2903 30 33	--- Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	2903 49 30	---- Idrobromofluorometani, -etani o propani
Gruppo VIII	2903 49 10	---- Idroclorofluorometani, -etani o propani
	ex 3824 71 00	-- Miscugli contenenti solo sostanze che rientrano nei codici da 2903 41 00 a 2903 45 55
	ex 3824 79 00	-- Miscugli contenenti solo una o più sostanze che rientrano nei codici da 2903 46 10 a 2903 46 90
	ex 3824 90 95	---- Miscugli contenenti uno o più sostanze che rientrano nei codici 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 o 2903 49 30

(¹) L'indicazione «ex» prima di un codice significa che altri prodotti, oltre a quelli indicati nella colonna «designazione», possono rientrare in questa voce.

ALLEGATO V

Codici della nomenclatura combinata (NC) relativi ai prodotti contenenti sostanze controllate (*)1. *Impianti di condizionamento d'aria delle autovetture e degli autocarri*

Codici NC

8701 20 10 – 8701 90 90

8702 10 11 – 8702 90 90

8703 10 11 – 8703 90 90

8704 10 11 – 8704 90 00

8705 10 00 – 8705 90 90

8706 00 11 – 8706 00 99

2. *Apparecchiature per la refrigerazione domestica e commerciale, apparecchiature per il condizionamento d'aria/pompe di calore*

Frigoriferi:

Codici NC

8418 10 10 – 8418 29 00

8418 50 11 – 8418 50 99

8418 61 10 – 8418 69 99

Congelatori:

Codici NC

8418 10 10 – 8418 29 00

8418 30 10 – 8418 30 99

8418 40 10 – 8418 40 99

8418 50 11 – 8418 50 99

8418 61 10 – 8418 61 90

8418 69 10 – 8418 69 99

Deumidificatori:

Codici NC

8415 10 00 – 8415 83 90

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 98

Raffreddatori di acqua e dispositivi per la liquefazione di gas:

Codici NC

8419 60 00

8419 89 98

Macchine per gelati:

Codici NC

8418 10 10 – 8418 29 00

8418 30 10 – 8418 30 99

8418 40 10 – 8418 40 99

8418 50 11 – 8418 50 99

8418 61 10 – 8418 61 90

8418 69 10 – 8418 69 99

(*) Questi codici tariffari servono da orientamento per le autorità doganali degli Stati membri.

Impianti di condizionamento d'aria e pompe di calore:

Codici NC

8415 10 00 – 8415 83 90

8418 61 10 – 8418 61 90

8418 69 10 – 8418 69 99

8418 99 10 – 8418 99 90

3. *Aerosol, eccetto quelli per uso medico*

Prodotti alimentari:

Codici NC

0404 90 21 – 0404 90 89

1517 90 10 – 1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98

Pitture e vernici, pigmenti e tinture ad acqua preparati:

Codici NC

3208 10 10 – 3208 10 90

3208 20 10 – 3208 20 90

3208 90 11 – 3208 90 99

3209 10 00 – 3209 90 00

3210 00 10 – 3210 00 90

3212 90 90

Prodotti di profumeria, di bellezza, per il trucco e per l'igiene personale:

Codici NC

3303 00 10 – 3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00 – 3305 90 90

3306 10 00 – 3306 90 00

3307 10 00 – 3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Preparati tensioattivi:

Codici NC

3402 20 10 – 3402 20 90

Preparazioni lubrificanti:

Codici NC

2710 00 81

2710 00 97

3403 11 00

3403 19 10 – 3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10 – 3403 99 90

Prodotti di pulizia domestica:

Codici NC

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10 – 3405 90 90

Articoli composti da materiali combustibili:

Codici NC

3606 10 00

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.:

Codici NC

3808 10 10 – 3808 10 90

3808 20 10 – 3808 20 80

3808 30 11 – 3808 30 90

3808 40 10 – 3808 40 90

3808 90 10 – 3808 90 90

Appretti, ecc.

Codici NC

3809 10 10 – 3809 10 90

3809 91 00 – 3809 93 00

Preparazioni e cariche per estintori anticendio; cariche per bombe estintrici:

Codici NC

3813 00 00

Solventi organici composti, ecc.:

Codici NC

3814 00 10 – 3814 00 90

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento:

Codici NC

3820 00 00

Prodotti delle industrie chimiche o affini:

Codici NC

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45 – 3824 90 95

Siliconi in forme primarie:

Codici NC

3910 00 00

Armi:

Codici NC

9304 00 00

4. *Estintori portatili*

Codici NC

8424 10 10 – 8424 10 99

5. *Pannelli e guaine isolanti*

Codici NC

3917 21 10 – 3917 40 90

3920 10 23 – 3920 99 90

3921 11 00 – 3921 90 90

3925 10 00 – 3925 90 80

3926 90 10 – 3926 90 99

6. *Prepolimeri*

Codici NC

3901 10 10 – 3911 90 99

ALLEGATO VI

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agente di fabbricazione

- Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e soda caustica,
 - uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro come gas di coda nella produzione del cloro,
 - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata,
 - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di acetofenone isobutilico (ibuprofen — analgesico),
 - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di ammidi polifenilentereftalica,
 - uso di CFC-11 nella produzione di strutture lamellari di poliolefine sintetiche,
 - uso di CFC-113 nella produzione di vinorelbina (prodotto farmaceutico),
 - uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori di perfluoropolieterepoliperossido di Z-perfluoropolietere e derivati difunzionali,
 - uso di CFC-113 nella riduzione di perfluoropolieterepoliperossido intermedio per la produzione di diesteri di perfluoropolietere,
 - uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolietere ad alta funzionalità,
 - uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di tralometrina (insetticida).
- Uso di HCFC nei processi summenzionati quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.

ALLEGATO VII

Usi critici di halon

Uso di halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso di halon 1211:

- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo d'aerei,
- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la
somministrazione di farmaci**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esportazione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate verso paesi in via di sviluppo e quella di pompe per la somministrazione di farmaci contenenti clorofluorocarburi non sono consentite dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽³⁾. Tuttavia, l'esportazione di tali prodotti sanitari, il cui uso è consentito nel mercato comunitario, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni.

- (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunta la seguente lettera:

- «f) inalatori per la somministrazione di dosi controllate e i meccanismi di somministrazione di dispositivi ermeticamente sigillati destinati ad essere impiantati nel corpo umano per rilasciare dosaggi specifici di sostanze medicinali, che contengono clorofluorocarburi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 possono essere autorizzati temporaneamente in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MOSCOVICI

⁽¹⁾ Parere espresso il 20 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2000.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono ⁽³⁾, assume il 1996 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Dal 1996 il mercato degli HCFC ha subito notevoli cambiamenti per quanto riguarda gli importatori e mantenere il 1996 come anno di riferimento comporterebbe l'esclusione di molti importatori dall'assegnazione delle quote di importazione. Di norma le quote devono basarsi sui dati più

recenti rappresentativi disponibili, in tal caso quelli del 1999, e pertanto mantenere come anno di riferimento il 1996 potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo ad una infrazione dei principi di non discriminazione e delle legittime aspettative.

- (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 in conformità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, punto i) del regolamento (CE) n. 2037/2000, alla lettera h) «la sua quota di mercato nel 1996» è sostituito da «la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MOSCOVICI

⁽¹⁾ Parere espresso il 20 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 settembre 2000.

⁽³⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000 (vedasi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 2040/2000 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2000
riguardante la disciplina di bilancio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha stabilito che le spese dell'Unione debbono rispettare sia la norma imperativa della disciplina di bilancio sia quella della spesa efficace.
- (2) Il 6 maggio 1999 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾. Detto accordo interistituzionale, le cui disposizioni sono tutte integralmente applicabili, sottolinea che la disciplina di bilancio è globale, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione. Esso definisce le prospettive finanziarie che mirano ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.
- (3) Le istituzioni hanno convenuto che il calcolo della linea direttrice agricola resta immutato. In un'ottica di semplificazione, occorre tuttavia adottare una base di riferimento recente e assicurare la coerenza dei dati statistici con quelli che si prevede di utilizzare nella futura decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
- (4) Il Consiglio europeo ha concluso che la linea direttrice agricola copre ora le spese della politica agricola comune riformata, le nuove misure per lo sviluppo rurale, le misure di carattere veterinario e fitosanitario, le spese connesse con lo strumento di preadesione nel settore agricolo e gli importi disponibili nel quadro dell'adesione.
- (5) I meccanismi di deprezzamento delle giacenze costituite durante l'esercizio finanziario devono essere mantenuti.
- (6) Il Consiglio europeo riunito a Berlino il 24 e 25 marzo 1999, tenendo conto dei livelli reali delle spese e puntando a stabilizzare in termini reali le spese agricole nel periodo 2000-2006, ha ritenuto che la riforma della politica agricola comune possa essere attuata nell'ambito finanziario da esso determinato. Ha invitato la Commissione e il Consiglio a tentare di realizzare risparmi supplementari, affinché le spese totali durante il periodo 2000-2006, escluse le misure relative allo sviluppo rurale e le misure veterinarie, non superino, nella media annuale, l'importo da esso stabilito. Alla luce delle sue decisioni, ha reputato che gli importi da imputare nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie non debbano superare taluni livelli annui, che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottoscritto mediante l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
- (7) I massimali della sottorubrica «Spese della politica agricola comune» e della sottorubrica «Sviluppo rurale e misure di accompagnamento» sono stabiliti nelle prospettive finanziarie, che sono parte integrante dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Possono essere riveduti soltanto previa decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio, su proposta della Commissione, in conformità delle disposizioni previste a tal fine dall'accordo interistituzionale.
- (8) Occorre pertanto che, quando il Consiglio modifica la legislazione agricola, la Commissione, ogni volta che lo ritenga opportuno, segnali al Consiglio, se del caso, l'esistenza di un rischio notevole che le spese derivanti, a suo avviso, dall'applicazione della normativa agricola superino il massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie.
- (9) Fatto salvo il punto 19 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, dato che un siffatto superamento non potrebbe essere preso in considerazione in un'eventuale proposta di revisione del massimale della sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie, è necessario che il Consiglio possa adattare la normativa agricola in tempo utile affinché il massimale sia rispettato.
- (10) La disciplina di bilancio esige che tutte le misure normative proposte ed eventualmente decise, come pure, in qualsiasi momento della procedura di bilancio e dell'esecuzione del medesimo, gli stanziamenti chiesti, autorizzati o eseguiti, rispettino gli importi fissati nelle prospettive finanziarie, da una parte, per le spese della politica agricola comune eccettuato lo sviluppo rurale, che costituiscono spese obbligatorie e, dall'altra, per le spese destinate allo sviluppo rurale e per le misure di accompagnamento.
- (11) Per far sì che siano rispettati i massimali fissati nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è probabile che debbano essere prese misure di risparmio, se del caso a breve termine. Per assicurare il rispetto del principio del legittimo affidamento, è necessario informare gli interessati di questa esigenza, per consentire loro di adeguare a

⁽¹⁾ GU C 21E del 25.1.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU C 189 del 7.7.2000, pag. 80.

⁽³⁾ GU C 334 del 23.11.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

questa evenienza le proprie legittime aspettative. Simili misure devono essere prese con sufficiente anticipo e possono prendere effetto soltanto a partire dall'inizio della campagna successiva in ciascun settore interessato.

- (12) L'esigenza di rispettare le aspettative legittime degli interessati impone inoltre che le misure eventualmente necessarie siano adottate sufficientemente presto e, a tal fine, che si esaminino ogni anno la situazione finanziaria a medio termine, alla luce di previsioni costantemente aggiornate.
- (13) Se dall'esame risulta che sussiste un rischio notevole di superamento degli importi iscritti nella rubrica 1 delle prospettive finanziarie, è opportuno che la Commissione adotti le misure appropriate per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione e, qualora non possa prendere misure sufficienti, proponga altre misure al Consiglio il quale, visto che la campagna di molte organizzazioni comuni di mercato inizia il 1° luglio, dovrebbe deliberare entro tale data. Se la Commissione ritiene che continui a sussistere un rischio notevole e che essa non sia in grado di prendere misure sufficienti nell'ambito dei suoi poteri di gestione, è opportuno che essa proponga senza indugio altre misure al Consiglio, che dovrebbe deliberare entro un termine quanto più breve possibile.
- (14) Occorre che, in fase di esecuzione del bilancio, la Commissione istituisca, per ciascun capitolo, un sistema di allarme e di controllo mensile delle spese agricole per permetterle, nel caso in cui si profilasse un rischio di superamento del massimale della sottorubrica 1a per l'esercizio, di prendere al più presto le misure appropriate nell'ambito dei suoi poteri di gestione e, qualora tali misure si rivelino insufficienti, di proporre altre misure al Consiglio, che dovrebbe deliberare entro un termine quanto più breve possibile.
- (15) È importante che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nella documentazione relativa al bilancio che essa sottopone al Consiglio rispecchi, pur tenendo conto del tempo che intercorre tra la redazione e la presentazione della stessa da parte della Commissione, le informazioni più recenti.
- (16) È necessario che le disposizioni che regolano la riserva monetaria siano conformi all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. La progressiva attuazione della riforma della politica agricola comune probabilmente indurrà la sensibilità della spesa alle variazioni della parità euro/dollaro e, di conseguenza, la riserva monetaria potrà essere soppressa gradualmente.
- (17) Occorre prevedere la possibilità di ridurre o di sospendere temporaneamente gli anticipi mensili, se le informazioni provenienti dagli Stati membri non consentono alla Commissione di constatare il rispetto della normativa comunitaria vigente oppure quando esse rivelano un'utilizzazione manifestamente impropria dei fondi comunitari.
- (18) Le istituzioni hanno convenuto che una riserva relativa alle operazioni di prestiti e di garanzia di prestiti a favore dei paesi terzi e in questi paesi va iscritta in bilancio in forma di stanziamenti accantonati, allo scopo di alimentare il Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito con il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/

94⁽¹⁾, e, se necessario, di rispondere ai richiami in garanzia superiori all'importo disponibile del Fondo.

- (19) Le istituzioni hanno deciso che nel bilancio va iscritta una riserva, in forma di stanziamenti accantonati, per consentire di rispondere con sollecitudine, in seguito ad avvenimenti imprevedibili, a necessità specifiche per aiuti d'urgenza a paesi terzi, a titolo prioritario per azioni di carattere umanitario.
- (20) Le istituzioni hanno ritenuto opportuno prevedere che la riserva monetaria, la riserva per garanzie di prestiti e la riserva per aiuti d'urgenza funzionino alla stessa maniera per la richiesta di fondi e per la loro mobilitazione in base alle modalità fissate dalle istituzioni nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
- (21) Ai fini della chiarezza occorre abrogare la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina del bilancio⁽²⁾, e sostituirla con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La disciplina di bilancio si applica a tutte le spese. Essa è attuata, a seconda dei casi, mediante il regolamento finanziario, il presente regolamento e l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

I. Spese del FEAOG, sezione «garanzia»

Articolo 2

La linea direttrice agricola, che costituisce per ciascun esercizio di bilancio il massimale delle spese agricole definite all'articolo 4, paragrafo 1, è rispettata ogni anno. Per ciascun esercizio di bilancio, la Commissione presenta la linea direttrice agricola contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio.

Articolo 3

1. La base di riferimento mediante la quale viene calcolata la linea direttrice agricola è pari per il 1995 a 36 394 milioni di EUR, cioè all'importo totale corrispondente per quell'anno al calcolo effettuato sulla precedente base 1988.

2. Per un determinato anno, la linea direttrice agricola è pari alla base di riferimento stabilita al paragrafo 1, maggiorata:

- a) della base moltiplicata per il prodotto:
- del 74 % del tasso di crescita del PNL tra il 1995 (anno di base) e l'anno in oggetto,
 - del deflatore del PNL stimato dalla Commissione per il medesimo periodo;

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.

b) delle previsioni, per l'esercizio in oggetto, relative alle spese di smaltimento dello zucchero ACP, alle restituzioni attinenti all'aiuto alimentare, ai pagamenti effettuati dai produttori a titolo dei contributi previsti nell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e ad altre eventuali future entrate del settore agricolo.

3. La base statistica del PNL è definita nella direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾.

4. Per l'applicazione del presente regolamento, il PNL è definito come il reddito nazionale lordo (RNL) per l'anno, ai prezzi di mercato, quale determinato dalla Commissione in applicazione del SEC 95, conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽²⁾.

Articolo 4

1. La linea direttrice agricola comprende la somma:
 - degli importi da imputare ai titoli 1-4 della sezione III, sottosezione B1 del bilancio, secondo la nomenclatura adottata per il bilancio 2000,
 - degli importi previsti per lo strumento agricolo di preadesione menzionato alla rubrica 7 delle prospettive finanziarie,
 - degli importi indicati nelle prospettive finanziarie come disponibili per l'adesione a titolo dell'agricoltura.
2. Ogni anno, i titoli 1 e 2 della sottosezione B1 del bilancio comprendono gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi relativi al deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio.

Articolo 5

1. In tutte le misure legislative proposte dalla Commissione oppure decise dal Consiglio o dalla Commissione nel contesto della politica agricola comune, vengono rispettati gli importi stabiliti nelle prospettive finanziarie a titolo, da un lato, della sottorubrica «Spese della politica agricola comune» («sottorubrica 1a») e, d'altro lato, della sottorubrica «Sviluppo rurale e misure di accompagnamento» («sottorubrica 1b»).
2. In qualsiasi momento della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese della politica agricola comune devono essere inferiori all'importo stabilito per la sottorubrica 1a e gli stanziamenti relativi allo sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento devono essere inferiori all'importo stabilito per la sottorubrica 1b.
3. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le rispettive competenze in modo da rispettare questi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio corrispondente e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio in questione.
4. Per garantire il rispetto degli importi stabiliti per la sottorubrica 1a, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, può decidere, in tempo utile, di

adattare il livello delle misure di sostegno che saranno applicabili a partire dall'inizio della campagna successiva in ciascun settore interessato.

Articolo 6

1. Al momento di elaborare il progetto preliminare di bilancio di ciascun esercizio, la Commissione esamina la situazione di bilancio a medio termine. Essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per un esercizio N, le proprie previsioni per prodotto per gli esercizi N-1, N e N+1. Simultaneamente essa presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive nel corso degli esercizi N-2 e N-3, nonché le misure adottate per migliorare la qualità delle previsioni.
2. Qualora, al momento di elaborare il progetto preliminare di bilancio per un esercizio N, risulti che gli importi delle prospettive finanziarie a titolo delle sottorubriche 1a o 1b per l'esercizio N rischiano di essere superati, la Commissione adotta le opportune misure per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione.
3. Qualora la Commissione non possa adottare misure sufficienti, essa propone al Consiglio altre misure, eventualmente nel contesto della fissazione del livello delle misure di sostegno, per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, anteriormente al 1° luglio dell'esercizio N-1. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

4. Qualora in seguito la Commissione ritenga che sussista il rischio che gli importi delle prospettive finanziarie a titolo delle sottorubriche 1a o 1b per gli esercizi N o N+1 siano superati e che non possa adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione, essa propone al Consiglio altre misure per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie per l'esercizio N secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, entro due mesi dalla ricezione della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

Articolo 7

1. Al fine di garantire che i massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle prospettive finanziarie non siano superati, la Commissione istituisce per ciascun capitolo un sistema di allarme e di controllo mensile delle spese di cui ai titoli 1-4 della sottosezione B1 del bilancio.
2. Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili per ogni capitolo di bilancio, basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

⁽¹⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

3. Per il controllo delle spese del titolo 4 della sottosezione B1, la Commissione procede inoltre a un controllo inteso a vigilare sul rispetto dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo quanto definito nel regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.

4. Lo stato delle spese che gli Stati membri inviano ogni mese alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽²⁾ viene da questa trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, di norma entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione, una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio.

5. Qualora tale esame le permetta di concludere che sussiste un rischio di superamento del massimale della sottorubrica 1a fissato per l'esercizio N, la Commissione adotta le misure appropriate per risanare la situazione nell'ambito dei suoi poteri di gestione. Qualora tali misure si rivelino insufficienti, la Commissione propone al Consiglio altre misure per garantire il rispetto degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il Consiglio delibera sulle misure necessarie, secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, entro due mesi dalla ricezione della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo esprime il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne atto e di deliberare entro il termine indicato.

Articolo 8

1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio dei titoli 1-3 della sottosezione B1, il tasso di cambio tra euro e dollaro constatato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, per quanto tali documenti riguardano gli stanziamenti dei titoli 1, 2 e 3 della sottosezione B1 del bilancio, essa utilizza:

— da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro effettivamente constatato sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso,

— dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

Articolo 9

1. In una riserva del bilancio generale dell'Unione europea, denominata «riserva monetaria», è iscritto un importo di 500 milioni di EUR a titolo di accantonamento per far fronte agli sviluppi derivanti dall'andamento, di cui all'articolo 10, del tasso di cambio riscontrato sul mercato tra euro e dollaro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio.

2. Per l'esercizio di bilancio 2002, l'importo della riserva monetaria passerà a 250 milioni di EUR. La riserva monetaria sarà soppressa a decorrere dall'esercizio di bilancio 2003.

3. Questi stanziamenti non sono coperti dalla linea direttrice agricola e non rientrano nella sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Ogni anno, al più tardi a fine ottobre, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una relazione riguardante l'incidenza delle variazioni della parità media euro/dollaro sulle spese di cui ai titoli 1, 2 e 3 della sottosezione B1 del bilancio.

Articolo 11

1. I risparmi o i costi supplementari derivanti dall'andamento della parità euro/dollaro vengono trattati in modo simmetrico. In caso di rialzo del dollaro nei confronti dell'euro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione «garanzia» danno luogo a uno storno a favore della riserva monetaria, fino a concorrenza di 500 milioni di EUR nel 2000 e 2001 e di 250 milioni di EUR nel 2002. In caso di costi di bilancio supplementari risultanti da un ribasso del dollaro nei confronti dell'euro rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, si fa ricorso alla riserva monetaria e si procede a storni verso linee della sezione «garanzia» del FEAOG sulle quali incide il ribasso del dollaro. Questi storni vengono proposti, se necessario, contemporaneamente alla relazione di cui all'articolo 10.

2. Viene instaurata una franchigia di 200 milioni di EUR. Se i risparmi o i costi supplementari derivanti dalle variazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono tale importo, non si procede a nessuno storno a favore della riserva monetaria o attingendo da questa. I risparmi o i costi supplementari superiori alla suddetta franchigia vengono versati nella riserva monetaria oppure prelevati da questa. La franchigia viene riportata a 100 milioni di EUR nel 2002.

Articolo 12

1. I prelievi effettuati attingendo dalla riserva sono consentiti soltanto nel caso in cui non sia possibile finanziare i costi supplementari mediante gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle spese di cui alla sottorubrica 1a delle prospettive finanziarie per l'esercizio in corso.

⁽¹⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5).

2. Si procede a richiamare le risorse proprie necessarie, a norma della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Ogni risparmio realizzato nella sezione «garanzia» del FEAOG che abbia formato oggetto di storno a favore della riserva monetaria a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e che resti ancora iscritto nella riserva monetaria a chiusura dell'esercizio viene annullato e iscritto a titolo di entrata nel bilancio dell'esercizio successivo, mediante una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo.

Articolo 13

Gli articoli da 9 a 12 si applicano solo fino all'esercizio di bilancio 2002 incluso.

Articolo 14

1. La Commissione procede al pagamento degli anticipi mensili riguardanti il FEAOG, sezione «garanzia» in base alle informazioni che, per ogni capitolo di spesa, le forniscono gli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di uno Stato membro non consentono alla Commissione di constatare che l'impegno dei fondi risponde alle norme comunitarie vigenti, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di fornirle informazioni complementari entro un termine da essa stabilito in funzione della gravità del problema, ma comunque, di norma, non inferiore a 30 giorni.

3. In caso di risposta giudicata insoddisfacente o dalla quale si desume un'inosservanza della normativa e un utilizzo manifestamente improprio di fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri.

4. Le riduzioni o sospensioni non influiscono sulle decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.

5. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione informa lo Stato membro interessato. Lo Stato membro esprime il suo punto di vista entro due settimane. Nella sua decisione debitamente motivata, adottata previa consultazione del comitato FEAOG, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità.

II. Riserve per azioni esterne

1. Riserva per operazioni di prestiti e di garanzia di prestiti

Articolo 15

1. Ogni anno viene iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, a titolo di accantonamento, una riserva intesa a far fronte:

- a) alle necessità d'alimentazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne;
- b) se necessario, ai richiami in garanzia superiori all'importo disponibile del Fondo, così da consentirne l'imputazione al bilancio.

2. L'importo di questa riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Le modalità d'utilizzo della riserva sono definite in tale accordo interistituzionale.

2. Riserva per aiuti d'urgenza

Articolo 16

1. Ogni anno viene iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, a titolo di accantonamento, una riserva per aiuti d'urgenza a paesi terzi. Scopo di tale riserva è rispondere in tempi brevi, in seguito a eventi imprevedibili, a specifiche esigenze di aiuti d'urgenza in paesi terzi, a titolo prioritario per azioni di carattere umanitario.

2. L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. Le modalità d'utilizzo della riserva sono definite in tale accordo interistituzionale.

3. Disposizioni comuni

Articolo 17

Le riserve vengono utilizzate mediante storno a favore delle linee di bilancio in questione, a norma del regolamento finanziario.

Articolo 18

Le risorse proprie necessarie per finanziare le riserve vengono richiamate presso gli Stati membri soltanto quando si utilizzino le riserve ai sensi dell'articolo 17. Le risorse proprie necessarie vengono messe a disposizione della Commissione alle condizioni previste nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità ⁽²⁾.

III. Disposizioni finali

Articolo 19

La decisione 94/729/CE è abrogata.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA

**REGOLAMENTO (CE) N. 2041/2000 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 5/96 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Procedura precedente

- (1) In seguito ad un'inchiesta aperta nel dicembre 1993 (in seguito denominata «l'inchiesta originale») ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2423/1988 ⁽²⁾, nel gennaio 1996 ai sensi del regolamento (CE) n. 5/96 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde («FMO») originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea. I dazi riguardavano tutti i produttori esportatori coreani e variavano dal 3,3 % al 24,4 %.
- (2) Nel dicembre 1996 la Commissione ha aperto un'inchiesta per stabilire se tali dazi fossero stati assorbiti dai produttori esportatori ⁽⁴⁾. La decisione 98/225/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha chiuso tuttavia tale inchiesta nel marzo 1998 mantenendo invariate le misure antidumping in vigore.

2. Richiesta di riesame

- (3) Nel febbraio 1999 il produttore esportatore coreano LG Electronics Inc. ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale del dazio antidumping in vigore nei suoi confronti. La richiesta mirava esclusivamente a stabilire se il proseguimento dell'imposizione del dazio al suo livello attuale fosse necessario per controbilanciare il dumping relativo alla società in questione.
- (4) La società sosteneva che, soprattutto nel suo caso, la situazione aveva subito un notevole cambiamento dopo l'adozione delle misure originali. Tale cambiamento era dovuto, tra l'altro, al calo dei costi di produzione e al conseguente abbassamento dei valori normali, il che aveva determinato una situazione in cui non era più

necessario continuare ad applicare il dazio per controbilanciare il dumping. La società sosteneva inoltre che la riduzione dei costi era il risultato di cambiamenti strutturali duraturi e che non vi era alcun rischio di una futura reiterazione del dumping.

3. Inchiesta

- (5) Avendo accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che le prove raccolte erano sufficienti, la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale ⁽⁶⁾ (in seguito denominato «il riesame»), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato il «regolamento di base»).
- (6) Tale avviso autorizzava anche gli altri produttori esportatori coreani a chiedere un riesame delle rispettive percentuali dei dazi antidumping, a condizione che presentassero, entro il termine stabilito nell'avviso, un numero sufficiente di prove a dimostrazione del fatto che il proseguimento dell'imposizione del dazio applicato nei loro confronti al livello attuale non era più necessario per controbilanciare il dumping.
- (7) Solo un produttore esportatore coreano, ossia la Daewoo Electronics Co. Ltd, ha presentato una tale richiesta nei termini stabiliti corredata delle necessarie prove inconfutabili. La società è stata pertanto ammessa al riesame.
- (8) La Commissione ha inoltre informato ufficialmente le associazioni di rappresentanza dei produttori comunitari e i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame. Tutte le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
- (9) Al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta e di determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, la Commissione ha inviato dei questionari ai due produttori esportatori coreani e, ove opportuno, alle rispettive filiali operanti nella Comunità.
- (10) Per verificare la veridicità delle informazioni fornite nei questionari, sono stati effettuati dei sopralluoghi presso le seguenti società:

Produttori della Repubblica di Corea:

- LG Electronics Inc, Seoul («LGE»)
- Daewoo Electronics Co. Ltd, Seoul («DWE»)

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 2 del 4.1.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 19 del 18.1.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU C 167 del 15.6.1999, pag. 5.

Importatori operanti nella Comunità:

- Daewoo Electronics Benelux b.v, Dordrecht, Paesi Bassi
- Daewoo Electronics SA, Parigi, Francia
- Daewoo Electronics Sales UK Ltd, Wokingham, Regno Unito.

(11) L'inchiesta riguardante l'eventuale persistere del dumping in seguito all'istituzione di dazi definitivi nell'ambito dell'inchiesta originale si è basata sulle informazioni relative al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999 (il «periodo dell'inchiesta ai fini del riesame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

(12) Il prodotto in esame è uguale a quello delle due inchieste precedenti, ossia forni a microonde («FMO»), attualmente classificabili al codice NC 8516 50 00.

2. Prodotto simile

(13) Come nelle due precedenti inchieste, è risultato che gli FMO prodotti in Corea e venduti sul mercato nazionale erano sufficientemente analoghi, dal punto di vista delle caratteristiche e delle funzioni, a quelli esportati verso la Comunità per essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. DUMPING**1. Osservazione preliminare**

(14) Obiettivo del riesame è, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, determinare se il proseguimento dell'imposizione dei dazi antidumping nei confronti dei singoli produttori esportatori sia necessario per controbilanciare il dumping.

(15) A tal fine è necessario stabilire se le società in questione abbiano continuato a praticare il dumping in seguito all'adozione delle misure antidumping nell'ambito dell'inchiesta originale e valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping in caso di abolizione o modifica dei dazi antidumping.

(16) Di conseguenza, si è proceduto in primo luogo ad accertare se i due produttori esportatori coreani abbiano praticato il dumping durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame.

2. Valore normale

(17) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha determinato innanzitutto se il volume totale delle vendite di FMO sul mercato interno fosse rappresentativo, vale a dire se rappresentassero il 5 % o più del volume complessivo delle vendite di FMO esportati da ciascun

produttore verso la Comunità cfr. articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. A tal riguardo, è emerso che entrambi i produttori esportatori avevano venduto una quantità di gran lunga superiore di FMO in Corea di quanti ne avessero esportati verso la Comunità.

(18) Dopodiché, è stato stabilito se il volume totale delle vendite di ciascun modello di FMO considerato identico o equivalente al modello esportato verso la Comunità rappresentasse il 5 % o più del volume di esportazione del modello in questione.

(19) Dal momento che, in base alle risultanze dell'inchiesta, un produttore esportatore aveva venduto sul mercato interno una quantità tale di modelli equiparabili a quelli esportati da soddisfare il criterio del 5 %, è stato verificato se tali vendite fossero avvenute nel contesto di ordinarie attività commerciali (cfr. articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base). È emerso che il volume delle vendite effettuate sul mercato interno al di sopra del costo unitario di produzione rappresentavano almeno l'80 % delle vendite di ciascun modello. Pertanto, il valore normale è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo effettivamente pagato per tutte le vendite del modello in questione effettuate sul mercato interno.

(20) È risultato che l'altro produttore esportatore non aveva venduto sul mercato interno i modelli considerati identici o equivalenti a quelli esportati verso la Comunità. Pertanto, si è cercato di determinare il valore normale per questa società sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno applicati dall'altro produttore coreano (cfr. articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base). Tuttavia, date le differenze spesso notevoli tra le caratteristiche fisiche e tecniche dei FMO dei due produttori esportatori e data l'esigenza di apportare delle notevoli modifiche ai prezzi al fine di tener conto di tali differenze, tale approccio è stato giudicato poco ragionevole e poco pratico.

(21) Il valore normale è stato invece costruito sulla base del costo di produzione sostenuto dal secondo produttore per ciascuno dei modelli esportati in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti (cfr. articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6 del regolamento di base).

(22) Le spese generali, amministrative e di vendita che sono state aggiunte al costo di produzione dei modelli esportati in questione si basavano sui costi sostenuti dal produttore esportatore relativamente a tutte le vendite di FMO effettuate sul mercato coreano che, come accennato precedentemente, sono risultate rappresentative a tal fine.

(23) Il margine di profitto utilizzato è stato calcolato sulla base della media ponderata del margine di profitto della società per i modelli di FMO venduti in sufficiente quantità nel contesto di ordinarie attività commerciali.

3. Prezzo all'esportazione

- (24) Nei casi in cui le esportazioni sono state effettuate direttamente a favore di importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili dai suddetti importatori non collegati (cfr. articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base).
- (25) Tuttavia, laddove le esportazioni sono state effettuate a favore di importatori collegati al produttore esportatore coreano e aventi sede nella Comunità, i prezzi applicati sono stati considerati inattendibili (cfr. articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base). I prezzi all'esportazione sono stati costruiti invece in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto ad un acquirente indipendente dall'importatore collegato, applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (inclusi i dazi di importazione e i dazi antidumping corrisposti) maggiorati di un congruo margine di profitto.
- (26) In mancanza di ulteriori informazioni circa eventuali variazioni del livello di redditività nel settore commerciale in questione, laddove i prezzi sono stati costruiti, si è ritenuto opportuno mantenere il margine di profitto del 5 % utilizzato nelle due inchieste precedenti.

4. Confronto

- (27) Al fine di garantire un equo confronto, e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, sono stati effettuati, ove opportuno, alcuni adeguamenti per ciascun produttore esportatore in modo da tener conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, spese d'importazione, sconti, riduzioni, livello degli scambi, spese di trasporto ed altre spese associate, imballaggio, crediti e assistenza post-vendita, commissioni e conversioni monetarie, che risultavano influenzare i prezzi e la comparabilità degli stessi.
- (28) I valori normali stabiliti per i vari modelli di ciascuna società sono stati confrontati, a livello franco fabbrica e su una base media ponderata, con i prezzi ponderati all'esportazione stabiliti per ciascun modello, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

5. Margine di dumping

- (29) Dal confronto tra i valori normali ed i prezzi all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera comunitaria, sono emersi i seguenti margini di dumping:

— LG Electronics Inc	0,0 %
— Daewoo Electronics Co. Ltd	0,0 %.

D. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (30) Sebbene, come accennato precedentemente, sia stato stabilito che nessuno dei due produttori esportatori coinvolti nell'inchiesta ai fini del riesame abbia praticato il dumping durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno eseguire anche una valutazione motivata per

determinare il rischio del persistere del dumping in caso di abolizione o modifica dei dazi antidumping applicati nei confronti dei suddetti produttori.

- (31) A tal riguardo, è stata presa in esame la questione della capacità produttiva residua della Corea e dell'andamento delle vendite di FMO effettuate dalle due società nel mercato coreano, in quello comunitario e negli altri mercati di esportazione. Inoltre, è stata eseguita un'analisi per stabilire se tali vendite nei mercati non comunitari siano state effettuate senza profitto o in regime di dumping, oltre che un'analisi degli eventuali fattori che potrebbero indurre i due produttori esportatori a praticare nuovamente il dumping sul mercato comunitario.

2. Utilizzazione della capacità produttiva

- (32) Dall'analisi dei dati forniti e dalle informazioni ricevute e verificate nel corso dei sopralluoghi, è emerso che gli impianti coreani per la produzione di FMO appartenenti ai due produttori esportatori in questione funzionavano pressoché al massimo della potenza installata, lasciando poco spazio per un'eventuale produzione aggiuntiva.

3. Vendite

a) Volume

- (33) Dall'inchiesta è emerso altresì che tra il 1997 ed il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame la LGE e la DWE hanno registrato un calo delle vendite in Corea, dovuto apparentemente ad un eccesso di forniture e alla contrazione della domanda sul mercato coreano.
- (34) Per quanto riguarda le esportazioni, la LGE ha ridotto il proprio volume di vendite alla Comunità in seguito all'istituzione delle misure provvisorie e definitive di anti-dumping. La società ha dovuto pertanto trovare dei mercati alternativi per i propri FMO fabbricati in Corea. Essa è riuscita nel suo intento, poiché il volume delle esportazioni verso i paesi al di fuori della Comunità aveva raggiunto quasi gli stessi livelli di quelli delle vendite effettuate in precedenza sul mercato coreano e su quello comunitario.
- (35) Per quanto concerne la DWE, va rilevato che le esportazioni della società verso i mercati non comunitari avevano subito un leggero calo tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame. Tuttavia, a differenza della LGE, la DWE ha aumentato le proprie esportazioni verso la Comunità a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping provvisori, riuscendo quasi a controbilanciare la contrazione delle vendite registrata in Corea e nei mercati di esportazione al di fuori della Comunità.

b) Prezzi

- (36) Al fine di stabilire se l'abolizione o la modifica dei dazi antidumping possa in qualche modo indurre le società in questione a stornare le proprie esportazioni dai mercati non comunitari alla Comunità a prezzi di dumping, è stata eseguita anche un'analisi dei prezzi sulla base di un campione rappresentativo di modelli di FMO prodotti in Corea ed esportati da ciascuna società verso tali mercati.

- (37) Per quasi tutti i modelli selezionati è stato stabilito che il prezzo medio di vendita applicato ai clienti indipendenti dei paesi al di fuori della Comunità era superiore al costo di produzione del particolare modello in questione. Complessivamente, il livello di profitto ottenuto con tali modelli di FMO è risultato essere notevole.
- (38) Inoltre, applicando il metodo generale descritto precedentemente e il cui obiettivo è stabilire se i prodotti esportati verso la Comunità siano stati venduti sotto costo nel periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, è stata eseguita un'analisi per determinare se lo stesso sia avvenuto anche nei mercati non comunitari. È significativo il fatto che, anche nel caso dei mercati non comunitari, dall'analisi non è emersa alcuna prova di dumping da parte delle due società interessate.
- 4. Conclusione riguardo al rischio della reiterazione del dumping**
- a) LGE
- (39) Per quanto riguarda i motivi alla base della richiesta di riesame, la LGE non ha nascosto il fatto che esporterebbe maggiori quantità di FMO verso la Comunità qualora gli attuali dazi antidumping venissero ridotti. Pertanto, era opportuno valutare se un tale aumento delle esportazioni da parte della LGE sarebbe avvenuto senza praticare il dumping.
- (40) Nell'eseguire tale valutazione, è necessario stabilire se la società utilizzerà la sua capacità produttiva residua in Corea per far fronte alle vendite e/o se storerà la produzione e le vendite di FMO attualmente esportati nei paesi non appartenenti alla Comunità.
- (41) L'inchiesta ha dimostrato a tal riguardo che attualmente la fabbrica coreana della LGE viene utilizzata in primo luogo per produrre i cosiddetti «modelli di gamma superiore», che sono più sofisticati e presentano un maggior numero di caratteristiche tecniche rispetto ai meno costosi e più ingombranti FMO «di gamma inferiore» (che la LGE produceva in Corea durante il periodo dell'inchiesta originale). Nell'ambito della presente inchiesta sono stati analizzati i calcoli relativi al dumping eseguiti nel corso dell'inchiesta originale. Tale analisi ha dimostrato che per i modelli più sofisticati di FMO, caratterizzati da elevati prezzi di esportazione, la LGE solitamente non praticava il dumping in caso di esportazione verso la Comunità, oppure lo praticava in misura più limitata rispetto ai modelli di gamma inferiore.
- (42) Tale tendenza è proseguita anche nel periodo dell'inchiesta ai fini del riesame. Come stabilito precedentemente, tale inchiesta ha dimostrato infatti che i modelli di FMO di gamma superiore prodotti dalla LGE non venivano venduti a prezzi di dumping sul mercato comunitario.
- (43) Inoltre, se la LGE aumentasse la produzione in Corea, realizzerebbe maggiori economie di scala, il che abbasserebbe i costi unitari di produzione, riducendo ulteriormente il futuro rischio di reiterazione del dumping.
- (44) Per quanto riguarda l'eventuale interesse della LGE a stornare le esportazioni di FMO prodotti in Corea dagli altri paesi terzi alla Comunità, in caso di abolizione o modifica del dazio antidumping, è opportuno ricordare che le esportazioni verso tali paesi erano redditizie e non davano luogo a dumping. Sebbene vi sia la possibilità che la LGE possa decidere di stornare le esportazioni di FMO sul mercato comunitario, al fine di attuare la pratica del dumping, essa dovrebbe ridurre in maniera significativa i propri prezzi e quindi i propri profitti, il che non trova alcuna giustificazione dal punto di vista economico.
- (45) Nel valutare il rischio della reiterazione del dumping sul mercato comunitario, è opportuno inoltre tener conto del fatto che, all'interno della Comunità, la LGE è uno dei principali produttori di FMO. Dal momento che gli FMO fabbricati dalla LGE nell'UE rappresentano attualmente tra il 10 e il 20 % di tutti gli FMO prodotti nella Comunità e venduti nella stessa, è improbabile che la LGE decida in futuro di destabilizzare i prezzi prevalenti o di arrecare pregiudizio al mercato comunitario, nel quale occupa una posizione di primo piano, esportando dalla Corea prodotti a basso prezzo.
- (46) Alla luce di quanto sopra, si ritiene improbabile che la società in questione decida in futuro di esportare i propri prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.
- b) DWE
- (47) Come nel caso della LGE, la Commissione ha dovuto stabilire se, in caso di abolizione o di modifica dell'attuale dazio antidumping, le vendite di FMO della DWE (stando al volume attuale o in presenza di un aumento del volume) continuerebbero a presentare dei livelli di prezzo regolari.
- (48) È opportuno rilevare che, in base all'inchiesta, nonostante il dazio antidumping applicato nei suoi confronti, la DWE ha aumentato le proprie esportazioni verso la Comunità a prezzi redditizi e senza ricorrere al dumping. Inoltre, essa ha mantenuto un elevato impiego della capacità produttiva in Corea realizzando esportazioni redditizie e a prezzi regolari verso i mercati terzi.
- (49) Per quanto riguarda l'eventuale rischio di una futura reiterazione del dumping da parte della DWE in caso di abolizione o modifica del dazio antidumping attualmente in vigore nei suoi confronti, va ricordato che anche la DWE è tra i maggiori produttori di FMO. A livello comunitario, essa vanta infatti un volume di produzione e di vendite di FMO fabbricati nell'UE paragonabile a quello della LGE.

(50) Oltre all'evidente mancanza di incentivi economici che giustificerebbero un ritorno alle precedenti pratiche di dumping, si ritiene che, analogamente alla LGE, in futuro anche la DWE sarà meno incline a vendere a prezzi di dumping i propri prodotti fabbricati in Corea e a destabilizzare o arrecare pregiudizio al mercato comunitario, sul quale occupa un'importante posizione dal punto di vista economico.

E. PREGIUDIZIO ED INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(51) Dal momento che la richiesta originale di riesame presentata dalla LGE (e la successiva richiesta di partecipazione al riesame presentata dalla DWE) nell'ambito della presente inchiesta era limitata ad un esame e all'eventuale revisione del margine di dumping applicabile a ciascuna delle società ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, non è stato necessario eseguire un esame del pregiudizio o dell'interesse della Comunità.

F. CONCLUSIONE

(52) Sulla base dei fatti e delle considerazioni sovraesposti e alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene ragionevole concludere che il dumping praticato dalla LGE o dalla DWE non dovrebbe ripetersi qualora i dazi antidumping attualmente imposti nei confronti

delle due società venissero ridotti al livello corrispondente ai margini di dumping stabiliti per ciascuna di esse nell'ambito della presente inchiesta, ossia 0,0 %. In ogni caso, i due produttori esportatori potrebbero essere sottoposti in futuro ad un ulteriore riesame, qualora ciò risultasse necessario.

(53) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni sovraesposti e sui quali si baserebbe la modifica dei dazi attualmente in vigore nei confronti dei due produttori esportatori. Da parte di questi ultimi non è giunta tuttavia alcuna richiesta.

(54) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 5/96 (cfr. articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base), né sul diritto di rimborso dei dazi antidumping riscossi (cfr. articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 5/96 viene sostituita dalla seguente tabella:

«Paese	Produttori	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Repubblica di Corea	— Daewoo Electronics Co. Ltd	0,0	8829
	— LG Electronics Inc.	0,0	8830
	— Korea Nishin Co. Ltd	24,4	8831
	— Samsung Electronics Co., Ltd	3,3	8832
	— altre società	24,4	8833»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2000 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Inchieste precedenti**

- (1) Nell'aprile 1994, in seguito ad un'inchiesta antidumping avviata nel marzo 1993 («l'inchiesta originale»), il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94⁽²⁾ («regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (STC) originari del Giappone. L'inchiesta originale riguardava il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992.
- (2) Nell'ottobre 1997, in seguito ad un'inchiesta («l'inchiesta antiassorbimento») svolta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»), il Consiglio ha aumentato, con regolamento (CE) n. 1952/97⁽³⁾, il dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia la Sony Corporation («Sony») e la Ikegami Tsushinki & Co. Ltd, portandolo rispettivamente al 108,3 % e al 200,3 %.
- (3) Nel giugno 1998, la Commissione, con regolamento (CE) n. 1178/98⁽⁴⁾, ha avviato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, un'inchiesta relativa alla presunta elusione dei suddetti dazi antidumping attraverso l'assemblaggio di moduli e parti di STC nella Comunità («l'inchiesta antielusione»). Successivamente, l'industria comunitaria denunziante ha ritirato la sua denuncia e il procedimento è stato chiuso nel febbraio 1999. Sulla base delle prove raccolte nel corso di tale inchiesta, la Commissione ha aperto un procedimento ai

sensi dell'articolo 5 del regolamento di base relativamente all'importazione di alcune parti di STC originarie del Giappone⁽⁵⁾ («l'inchiesta sulle parti»).

- (4) Inoltre, nel gennaio 1999 è stata avviata un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di STC originari degli Stati Uniti⁽⁶⁾ («l'inchiesta USA»). Tale inchiesta è stata chiusa il 1° febbraio 2000 senza l'istituzione di alcuna misura a seguito della chiusura degli impianti di produzione dell'unico produttore esportatore statunitense di STC, una società collegata al principale produttore esportatore giapponese di STC.

2. L'inchiesta in oggetto**2.1. Riesame in previsione della scadenza**

- (5) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁷⁾ delle attuali misure antidumping relative alle importazioni di STC originari del Giappone, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, una richiesta di riesame delle misure in questione.
- (6) La richiesta è stata presentata il 28 gennaio 1999 dalla Philips Digital Video Systems e dalla Thomson Broadcast Systems (i «produttori comunitari richiedenti» o «l'industria comunitaria»), la cui produzione complessiva di STC rappresenta il 100 % della produzione comunitaria conformemente agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (7) La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (8) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato la presente inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1999⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU C 38 del 12.2.1999, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 17 del 22.1.1999, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU C 334 del 31.10.1998, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU C 119 del 30.4.1999, pag. 11.

3. Inchiesta

(9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, i produttori esportatori del Giappone ed i rappresentanti del governo del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti sopramenzionate e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha concesso alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione.

(10) Hanno risposto al questionario i produttori comunitari richiedenti e solo un produttore esportatore giapponese. Dagli importatori indipendenti non è giunta alcuna risposta. Quindici utilizzatori hanno risposto al questionario, sebbene alcuni di essi abbiano fornito solo una risposta parziale, e alcune informazioni sono giunte da parte di un'associazione di utilizzatori.

(11) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di controllo presso le seguenti società:

a) *produttori comunitari richiedenti:*

- Philips BTS Broadcast Television Systems b.v., Breda («Philips»)
- Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe («Thomson»).

b) *produttori esportatori giapponesi:*

- Hitachi Denshi, Ltd.

(12) L'inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping riguardava il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare tale rischio riguardava il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 («periodo dell'inchiesta sul pregiudizio» o «PIP»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(13) Il prodotto in esame è costituito da sistemi di telecamere (STC) di cui ai codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90 originari del Giappone.

(14) Come stabilito dal regolamento definitivo, gli STC possono comprendere le seguenti parti, importate insieme o separatamente:

- un corpo camera dotato di tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica da 12 mm o più), ciascuno dotato di un numero di pixel superiore a 400 000, che può essere collegato ad un adattatore posteriore, avente un rapporto segnale/rumore di 55 dB o più a guadagno normale; in un pezzo unico,

che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati,

- un visore (con diagonale di almeno 38 mm),
- una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo,
- un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride),
- un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

(15) Non rientrano nella suddetta definizione i seguenti prodotti:

- lenti,
- videoregistratori,
- corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento,
- telecamere professionali non utilizzabili per la tele-diffusione,
- telecamere professionali di cui all'allegato (codice addizionale Taric: 8786).

(16) Nel corso dell'inchiesta è emerso che a partire dal 1997 era stato sviluppato un nuovo modello di STC, ossia un corpo camera per telediffusione collegato ad un videoregistratore («videocamera»). L'inchiesta ha rivelato che i corpi camera prodotti dall'industria comunitaria e dai produttori esportatori presentano generalmente delle configurazioni diverse, con collegamento ad un adattatore triax o ad un'unità di registrazione. Come accennato precedentemente, i videoregistratori e i corpi camera la cui unità di registrazione è situata nello stesso alloggiamento non rientrano tra i prodotti interessati dal presente procedimento. Tuttavia, le videocamere potrebbero anche essere composte da un corpo camera collegato ad un videoregistratore situato in un altro alloggiamento. Sulla base di tali considerazioni, si è giunti alla conclusione che tale tipo di corpo camera rientra nella definizione del prodotto in esame di cui al regolamento definitivo. Inoltre, è stato stabilito che, sulla base della suddetta definizione del prodotto in esame, l'unità di registrazione non rientra nella definizione.

(17) L'inchiesta ha anche dimostrato che gli STC per servizi di telediffusione analogica sono stati gradualmente sostituiti da un nuovo modello, ossia gli STC per telediffusione digitale («STC digitali»), introdotti nella Comunità a partire dal 1997. Gli STC digitali rientrano nella definizione del prodotto in esame di cui al regolamento definitivo.

2. Prodotto simile

(18) È emerso che non vi era alcuna differenza sostanziale, dal punto di vista dell'impiego e delle caratteristiche fisiche e tecniche, tra gli STC costruiti dai produttori esportatori giapponesi e venduti nella Comunità e i prodotti costruiti e venduti sul mercato interno del paese esportatore.

- (19) Inoltre, il prodotto in questione, costruito dai produttori esportatori giapponesi e venduto nella Comunità, e il prodotto costruito e venduto dai produttori comunitari richiedenti sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono entrambi conformi agli standard industriali applicati a livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. A ciò si aggiunge il fatto che, sia i produttori comunitari richiedenti, sia i produttori esportatori giapponesi costruiscono prodotti digitali e videocamere, che rappresentano la versione tecnologicamente più avanzata del prodotto in questione rispetto all'inchiesta originale. Pertanto, gli STC costruiti dai produttori esportatori giapponesi e venduti nella Comunità, e gli STC costruiti e venduti dai produttori comunitari richiedenti sul mercato comunitario sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING PERDURI E SI RIPETA

- (20) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, scopo di questo tipo di riesame relativo agli aspetti del dumping è stabilire se la scadenza delle misure possa portare a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

1. Livello di cooperazione

- (21) Rispetto alle precedenti inchieste, nella presente inchiesta il livello di cooperazione da parte dei produttori esportatori giapponesi si è rivelato particolarmente scarso. Soltanto uno dei produttori minori di STC ha cooperato, dichiarando un esiguo volume di esportazione del prodotto in questione verso la Comunità. Le restanti tre società, manifestatesi nel corso dell'inchiesta originale, si sono rifiutate di cooperare, sebbene sia ampiamente risaputo che le loro sedi principali ed i loro principali impianti di produzione e di ricerca e sviluppo siano situati in Giappone e che, durante il periodo dell'inchiesta, almeno due di esse abbiano venduto nella Comunità un'ingente quantità di STC appartenenti alla propria marca.

2. Rischio del persistere del dumping

- (22) Dato lo scarso livello di cooperazione e l'inattendibilità delle informazioni statistiche fornite da Eurostat a tal riguardo (i codici NC comprendono anche i prodotti non interessati), non è stato possibile stabilire con certezza se siano stati importati corpi camera dal Giappone. Tuttavia, è opportuno sottolineare che durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità parti importanti di STC. Inoltre, è stato stabilito che gli STC prodotti negli USA da un'affiliata della Sony sono stati importati in grandi quantità nella Comunità. A conti fatti, si è ritenuto prudente concludere che gli

attuali volumi di importazione di STC originari del Giappone fossero modesti rispetto a quelli registrati durante l'inchiesta originale. Pertanto, non è stata formulata alcuna conclusione riguardo al rischio del persistere del dumping.

3. Rischio della reiterazione del dumping

- (23) Data la scarsa cooperazione da parte dei principali produttori esportatori giapponesi e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario stabilire i risultati sulla base dei fatti disponibili. Di conseguenza, in assenza di altre fonti attendibili e tenendo conto dell'eventuale scadenza delle misure, l'analisi relativa al rischio del persistere del dumping si è basata sulle informazioni fornite nell'ambito della domanda di riesame, nonché sulle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta dall'industria comunitaria e dagli utilizzatori degli STC.
- (24) In base alla suddetta domanda, il livello di dumping per quanto riguarda esclusivamente i corpi camera è pari al 30,6 %. Il relativo calcolo si basa su una serie di stime prudenti. Ad esempio, gli altri elementi degli STC non sono stati presi in considerazione ai fini del suddetto calcolo, sebbene a volte essi vengano forniti gratuitamente. Ciò indica che il livello effettivo di dumping in caso di abrogazione del dazio supererebbe molto probabilmente il 30,6 %.
- (25) Dalla domanda emerge inoltre che, in caso di abrogazione delle misure, i margini di dumping saranno perlomeno uguali a quelli registrati durante l'inchiesta originale.
- (26) Alla luce di tali elementi, e in assenza di informazioni più attendibili, si è giunti alla conclusione che, qualora le misure venissero abrogate, i margini di dumping raggiungerebbero di nuovo dei livelli significativi.
- (27) Per quanto riguarda il probabile futuro volume di esportazioni di STC verso la Comunità, è emerso che, in base alle informazioni disponibili, la capacità produttiva del Giappone nel settore degli STC è rimasta perlomeno allo stesso livello di quello registrato nel corso dell'inchiesta originale ed è abbastanza imponente da consentire una nuova, massiccia ondata di esportazioni verso la Comunità qualora il dazio antidumping dovesse scadere. Ciò è confermato dal fatto che, in base ai dati sulla vendita degli STC che vengono assemblati nella Comunità e nei paesi terzi e che contengono parti costose e importanti originari del Giappone, la capacità produttiva è sostanzialmente rimasta invariata.
- (28) Inoltre, data la mobilità della produzione, la capacità produttiva relativa a tali prodotti può essere ampliata, se necessario, nel giro di pochi mesi. Il fatto che gli impianti di produzione di uno dei produttori esportatori giapponesi siano stati trasferiti dagli USA all'UE nel giro di alcuni mesi dimostra chiaramente che la capacità

produttiva per i prodotti in questione può essere creata/ampliata o ridotta in poco tempo. In caso di scadenza delle misure antidumping, la produzione di STC nella Comunità potrebbe essere trasferita in Giappone e la capacità produttiva in Giappone potrebbe essere facilmente potenziata al fine di riprendere le esportazioni verso la Comunità.

(29) Nel corso della PIP, tutti i produttori esportatori giapponesi, ad eccezione della Sony, hanno prodotto in Giappone gli STC destinati al mercato statunitense ed a quello sudamericano. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, è emerso che tutti i produttori esportatori producevano in Giappone gli STC destinati al mercato giapponese ed a quelli asiatici. Anche le attività di ricerca e sviluppo relative a tali prodotti venivano svolte in Giappone, dal momento che gran parte di esse riguardavano non solo gli STC, ma anche le telecamere professionali e altri prodotti. I produttori esportatori giapponesi erano in grado di adattarsi alle variazioni della domanda aumentando la loro produzione in Giappone in caso di crescita del mercato. Ciò ha indotto a concludere che il Giappone disponesse di una capacità produttiva eccedentaria, la quale è stata impiegata per rispondere all'aumento dei consumi nella Comunità e a livello mondiale. Pertanto, in caso di scadenza delle misure antidumping, è probabile che si verifichi un aumento della produzione da parte dei produttori esportatori giapponesi.

(30) Alla luce di tali considerazioni, si è giunti alla conclusione che la capacità produttiva esistente e la possibilità di aumentarla in caso di necessità consentono ai produttori esportatori giapponesi di incrementare la produzione e le esportazioni verso la Comunità qualora dovessero scadere le misure antidumping. Inoltre, il fatto che gli impianti di ricerca e sviluppo e di produzione per gran parte delle componenti degli STC sono situati in Giappone genererebbe maggiori economie di scala a vantaggio dei produttori esportatori giapponesi.

(31) Va ricordato inoltre che i due produttori esportatori giapponesi che hanno creato degli impianti di assemblaggio di STC nella Comunità hanno mantenuto la produzione per le esportazioni verso la Comunità di prodotti non soggetti in Giappone a dazi antidumping, ossia i videoregistratori, i corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento e le telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione. Sebbene, come accennato precedentemente, tali prodotti non rientrino nella presente inchiesta, le linee di produzione e la relativa capacità produttiva si prestano anche alla produzione di STC. Sulla base di tali considerazioni e in assenza di altre informazioni a causa della

mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori interessati, si è giunti alla conclusione che, sebbene l'imposizione di dazi antidumping abbia introdotto un cambiamento nell'organizzazione della produzione di STC da parte dei produttori esportatori interessati, la scadenza delle misure antidumping creerebbe probabilmente la situazione inversa.

4. Conclusione

- (32) Stando a quanto esposto precedentemente, i produttori esportatori giapponesi sono potenzialmente in grado di aumentare la propria produzione in Giappone e le proprie esportazioni di STC verso la Comunità applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti.
- (33) Dall'inchiesta non sono emersi fatti che dimostrino variazioni significative dal punto di vista del valore normale, dei prezzi all'esportazione e dei margini di dumping individuati nell'inchiesta originale, nell'inchiesta antiassorbimento e nell'inchiesta antielusione. Pertanto, si giunge alla conclusione che l'abrogazione delle misure comporta il rischio della reiterazione del dumping.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

- (34) L'inchiesta ha confermato che la produzione complessiva dei due produttori comunitari richiedenti rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di STC. Pertanto, i due produttori costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (35) Per quanto riguarda gli altri operatori economici della Comunità collegati ai produttori esportatori giapponesi, dato lo scarso livello di cooperazione, non è stato possibile esaminare in dettaglio la natura delle loro attività all'interno della Comunità, ossia determinare se tali attività consistono in semplici operazioni di assemblaggio o se nella Comunità viene creato un certo valore aggiunto. Pertanto, non si è potuto stabilire se tali operazioni di assemblaggio siano sufficienti per considerare tali operatori come imprese che producono il prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, dato il loro rapporto con i produttori esportatori giapponesi, si è ritenuto che essi debbano essere esclusi dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

E. ANALISI DELLA SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO ⁽¹⁾

1. Osservazioni preliminari

- (36) Come descritto precedentemente, il prodotto esaminato nell'ambito del presente procedimento è costituito da STC composti da un corpo camera dotato di tre o più sensori, un visore, una stazione di base o unità di controllo camera (CCU), un pannello di controllo (OCP) e un pannello di controllo principale (MCP) o unità di set-up principale (MSU). In pratica, tali componenti possono essere vendute e quindi anche importate, insieme o separatamente.

⁽¹⁾ A causa del numero estremamente limitato di partecipanti, è stato necessario indicizzare i relativi dati per motivi di riservatezza.

(37) L'inchiesta ha confermato che, ad eccezione del corpo camera, gli STC non comprendono sempre tutte le suddette componenti. Pertanto, conformemente all'approccio adottato nell'ambito dell'inchiesta originale, è stato deciso di esprimere gli indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria e del mercato comunitario in termini di numeri di corpi camera.

2. Consumo

(38) Come menzionato precedentemente, solo uno dei produttori esportatori giapponesi ha collaborato alla presente inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori giapponesi che non hanno collaborato e per i quali l'inchiesta ha dimostrato che ancora operano sul mercato comunitario, la Commissione ha agito sulla base dei migliori dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(39) Il consumo comunitario apparente di corpi camera è stato pertanto stabilito in base ai seguenti elementi:

- volume delle vendite nella Comunità indicato dall'industria comunitaria,
- informazioni sul volume delle vendite dei produttori esportatori giapponesi nella Comunità, fornite dall'industria comunitaria e determinate sulla base di gare d'appalto e contratti vinti da tutti i produttori esportatori giapponesi sul mercato comunitario. Tali informazioni sono state ritenute attendibili, vista la trasparenza del mercato in termini di dimensioni e numero di operatori, e tenuto conto del fatto che esso viene rifornito in larga misura mediante gare d'appalto. Inoltre, le informazioni fornite dagli utilizzatori hanno confermato quelle trasmesse dall'industria comunitaria circa l'attività dei produttori esportatori giapponesi.

(40) Dato lo scarso livello di cooperazione e data l'inattendibilità delle informazioni statistiche fornite da Eurostat a tal riguardo, non è stato possibile stabilire con certezza se i corpi camera siano stati importati come tali dal Giappone. Tuttavia, a prescindere dalla loro provenienza, tali corpi camera sono stati venduti sul mercato comunitario mantenendo le rispettive marche e devono pertanto essere inclusi nel consumo comunitario relativo al prodotto in questione.

(41) Su tale base, l'inchiesta ha dimostrato che, mentre il consumo è rimasto stabile nel 1995 e nel 1996, nel 1997 si è registrato un aumento globale, confermatosi durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento era dovuto, tra l'altro, alle vendite di corpi camera per la trasmissione del campionato del mondo di calcio svoltosi in Francia nel 1998, nonché all'immissione sul mercato, a partire dal 1997, di un nuovo tipo di corpi camera, ossia le videocamere. Complessivamente, tra il

1995 e il periodo dell'inchiesta il consumo comunitario di corpi camera è aumentato del 54 %, raggiungendo le 1 500 unità circa durante il periodo dell'inchiesta.

3. Importazione e vendita di corpi camera nella Comunità da parte dei produttori esportatori giapponesi

(42) In seguito all'istituzione, nel 1994, di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corpi camera originari del Giappone, l'importazione di tali prodotti ha subito una notevole riduzione. Come confermato dall'inchiesta sulle parti, dall'inchiesta USA e dall'inchiesta anti-elusione menzionate precedentemente, tali importazioni sono state sostituite da importazioni di alcune parti di STC originarie del Giappone e successivamente assemblate nella Comunità da taluni produttori esportatori giapponesi e, nel caso di un produttore esportatore giapponese, da STC incompleti importati dagli USA. L'attuale inchiesta ha dimostrato infatti che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere STC sul mercato comunitario mantenendo le rispettive marche, secondo le modalità illustrate qui di seguito.

(43) Pertanto, il calo delle importazioni di STC originari del Giappone deve essere considerato come una conseguenza del dazio antidumping in vigore dal 1994. Già il fatto che tali importazioni siano state sostituite dalla vendita di STC assemblati nella Comunità e comprendenti parti originarie del Giappone dimostra che, come illustrato qui di seguito, vi è la probabilità che le importazioni dal paese in questione raggiungano gli stessi livelli di quelli registrati nel corso dell'inchiesta originale se non verranno mantenute le misure antidumping.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

(44) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(45) Gli indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria vanno considerati alla luce di procedimenti precedenti riguardanti gli STC originari del Giappone, ossia l'inchiesta originale del 1994 e il successivo procedimento «antiassorbimento» che ha comportato un aumento delle aliquote del dazio antidumping a partire dal 1997. Dall'inchiesta è emerso che quest'ultimo ha inciso positivamente sulla situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, anche altri due fattori collegati allo sviluppo tecnologico hanno inciso su alcuni degli indicatori seguenti; ovvero l'immissione sul mercato delle videocamere, un nuovo tipo di corpo camera, a partire dal 1997 e lo sviluppo della nuova generazione di corpi camera digitali, anch'esso dal 1997.

4.1. Produzione

- (46) La produzione totale di corpi camera dell'industria comunitaria ha registrato un sensibile calo (32 %) tra il 1995 e il 1996, ed è aumentata costantemente tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, senza tuttavia riconquistare i livelli del 1995. La produzione ha seguito l'andamento del mercato comunitario a partire dal 1997.

4.2. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

- (47) Durante il PIP, la capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile. L'utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di corpi camera è diminuita del 32 % tra il 1995 e il 1996, ed è nuovamente aumentata verso il periodo dell'inchiesta. Tale andamento rispecchia il suddetto aumento del volume della produzione dal 1997.

4.3. Volume delle vendite

- (48) Le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite del 10 % tra il 1995 e il 1996, aumentando poi tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta; complessivamente, esse sono cresciute del 21 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo 850 unità circa, senza però eguagliare l'espansione del consumo comunitario, che, nello stesso periodo, ha registrato un netto aumento (54 %).

4.4. Quota di mercato

- (49) La costante diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria (oltre 16 punti percentuali) tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, che ha raggiunto il 60 % circa durante il periodo dell'inchiesta, dimostra che l'industria comunitaria non ha tratto vantaggio dall'aumento del consumo comunitario e dalle condizioni di mercato favorevoli registrate, a partire dal 1997, in seguito alla conclusione dell'inchiesta «antiassorbimento».

4.5. Occupazione

- (50) L'occupazione è rimasta stabile dal 1996, anno in cui ha registrato un sensibile aumento (20 %), in seguito all'introduzione delle videocamere e della nuova generazione di corpi camera digitali.

4.6. Investimenti

- (51) Gli investimenti hanno subito un netto calo (21 %) tra il 1995 e il 1996, in seguito all'andamento negativo della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria. Nel 1997, essi hanno registrato un sostanziale aumento (100 % circa), dovuto tra l'altro agli investimenti nel settore ricerca e sviluppo per l'elaborazione della nuova generazione di prodotti digitali, subendo però nuovamente un drastico calo nel periodo dell'inchiesta.

4.7. Reddittività

- (52) Nel 1995 e soprattutto nel 1996, l'industria comunitaria ha subito gravi perdite che sono diminuite soltanto a partire dal 1997 grazie, tra l'altro, al suddetto aumento delle aliquote del dazio antidumping applicate agli STC originari del Giappone in quell'anno e alla successiva immissione delle videocamere sul mercato. Durante l'intero periodo, tuttavia, le vendite dell'industria comunitaria hanno continuato a registrare perdite, che durante il periodo dell'inchiesta si attestavano ancora ad un livello del 10 % circa sulle vendite nette.

5. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (53) L'inchiesta ha rivelato che durante il PIP i dazi antidumping sono raramente stati pagati. Effettivamente, a partire dall'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di corpi camera originari del Giappone, essi sono stati sostituiti dall'importazione di parti di corpi camera originari del Giappone, che sono stati oggetto di un'inchiesta sull'elusione e di un'inchiesta antidumping a partire dal 1998. Tuttavia, l'andamento del mercato successivo all'istituzione delle misure rivela che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere corpi camera sul mercato comunitario.

- (54) Per quanto riguarda la politica dei prezzi dei produttori esportatori giapponesi, l'inchiesta «antiassorbimento» conclusasi nel 1997 ha rivelato che i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori giapponesi erano scesi al di sotto del livello del 1994.

- (55) Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 1994, e per tutto il PIP, la situazione dell'industria comunitaria, per quanto riguarda alcuni indicatori economici presi in esame, è migliorata. Attraverso costanti sforzi per razionalizzare il processo produttivo e nuovi investimenti, l'industria ha dimostrato di essere ancora vitale, ma la valutazione globale degli indicatori economici durante il PIP non può essere considerata positiva. Durante il PIP, effettivamente, il volume di vendita dell'industria comunitaria non ha seguito la tendenza al rialzo del mercato, registrando un incremento del solo 21 %, a fronte di un aumento del consumo comunitario del 54 %. Tali tendenze contrastanti hanno prodotto una perdita della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria pari a 16 punti percentuali. Inoltre, anche se le perdite sono diminuite durante il PIP, l'industria comunitaria ha continuato a subire perdite di circa il 10 % durante il periodo dell'inchiesta, mentre in un settore come quello in oggetto, per finanziare gli investimenti necessari a tenere il passo dello sviluppo tecnologico, è necessario un livello di profitto di almeno il 15 %.

- (56) Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che, nonostante le misure in vigore, a causa della continua pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori giapponesi, l'industria comunitaria rimane in una situazione economica difficile. Tale pressione dei prezzi ha impedito che l'industria comunitaria si ristabilisse completamente dagli effetti delle precedenti ed ininterrotte pratiche di dumping.

**F. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING CAUSA DEL
PREGIUDIZIO PERDURI E SI RIPETA**

- (57) Per valutare il probabile effetto del mancato rinnovo delle misure in vigore, e in considerazione del fatto che l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione difficile, oltre a quelli già presi in considerazione, sono stati esaminati anche i fattori di seguito esposti.
- (58) La presente inchiesta ha rivelato che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere corpi camera sul mercato comunitario mantenendo il nome della marca ⁽¹⁾.
- (59) In effetti, il volume delle vendite di corpi camera da parte dei produttori esportatori giapponesi è aumentata considerevolmente tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, registrando un incremento del 157 % e raggiungendo le 600 unità durante il periodo dell'inchiesta.
- (60) Per quanto riguarda l'evoluzione della quota di mercato, la tendenza generale indica un aumento costante e significativo tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, pari a più di 16 punti percentuali. Durante il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato ha raggiunto il 40 %.
- (61) Per quanto riguarda i prezzi di vendita che i produttori esportatori giapponesi hanno applicato ai corpi camera venduti sul mercato comunitario, l'inchiesta ha rivelato che essi erano notevolmente più bassi dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.
- (62) I produttori esportatori giapponesi non hanno fornito informazioni relative ai prezzi di vendita. È stato tuttavia stabilito che le vendite effettuate mediante appalti sia dall'industria comunitaria che dai produttori esportatori giapponesi hanno rappresentato durante il PI una parte cospicua delle vendite totali di corpi camera (circa il 40 %). Sulla base degli appalti sui quali l'industria comunitaria e gli utilizzatori hanno fornito informazioni, i prezzi offerti dai produttori esportatori erano, in genere, inferiori ai prezzi dall'industria comunitaria, sia per quanto riguarda le gare d'appalto relative al prodotto completo ⁽²⁾ che per i corpi camera presi separatamente. In una gara d'appalto esaminata, il prezzo totale offerto da un produttore esportatore giapponese è stato inferiore del 37 % a quello del produttore comunitario. Per aggiudicarsi l'appalto, il produttore comunitario ha dovuto concedere un ulteriore sconto del 40 %. Da un'altra gara d'appalto organizzata in un altro Stato membro, è emerso che, nella seconda tornata di trattative, e nonostante gli sconti significativi concessi tra le due tornate, l'offerta definitiva del produttore esportatore giapponese era ancora inferiore del 20 % circa all'offerta del produttore comunitario che ha partecipato alla gara, il quale ha quindi perso l'appalto.
- (63) È stato inoltre stabilito che i prezzi bassi offerti durante una gara d'appalto influenzano necessariamente tutti i prezzi negoziati durante le operazioni successive e nelle successive gare d'appalto organizzate nello stesso Stato membro. A questo proposito, la politica dei prezzi adottata nelle gare d'appalto ha effettivamente influito su una quota del mercato comunitario ben superiore al 40 % direttamente disciplinato dalle gare d'appalto. L'analisi delle gare d'appalto ha quindi dimostrato non solo in quale misura i prezzi offerti dai produttori esportatori durante le gare d'appalto abbiano sottoquotato quelli offerti dall'industria comunitaria (fino al 37 %), ma anche come le importazioni oggetto di dumping abbiano contribuito alla depressione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.
- (64) Le differenze di prezzo dovrebbero essere considerate tenendo presente che il mercato degli STC è un mercato sensibile ai prezzi e trasparente, caratterizzato da un numero esiguo di attori, e che l'industria comunitaria ha subito perdite di circa il 10 %, mentre in un settore come quello in questione, per finanziare gli investimenti necessari per tenere il passo dello sviluppo tecnologico, è necessario un livello di profitto di almeno il 15 %.
- (65) Se le misure attualmente in vigore dovessero quindi essere revocate, è ragionevole aspettarsi che i produttori esportatori giapponesi produrrebbero nuovamente STC completi in Giappone, dove, come già riferito, dispongono della necessaria capacità produttiva, sono localizzati i loro dipartimenti ricerca e sviluppo, ed essi possono beneficiare dell'economia di scala. Molto probabilmente, i produttori esportatori continuerebbero inoltre a vendere i loro prodotti sul mercato comunitario a prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, contribuendo in questo modo a mantenere l'industria comunitaria in una situazione economica difficile.
- (66) Per quanto riguarda la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori giapponesi nei paesi terzi, sulla base delle informazioni fornite dall'industria comunitaria, è stato effettuato un confronto tra la politica commerciale dei produttori esportatori giapponesi negli USA e nella Comunità. In entrambi i mercati, i prezzi giapponesi sono stati, per tutto il PIP e in particolare nel 1998, in generale inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (67) In particolare, analizzando le informazioni relative alle gare d'appalto nei mercati nordamericani, si è scoperto che i produttori esportatori giapponesi concedevano sconti fino al 70 % del prezzo di listino e che i loro prezzi risultavano quindi inferiori, anche del 50 %, ai

⁽¹⁾ L'origine di questi STC non è chiara. Non è stato infatti possibile determinare se essi sono stati importati in questo stato dal Giappone o se, come esposto sopra, sono state importate solo parti del sistema, che sono poi state assemblate nella Comunità.

⁽²⁾ Le gare d'appalto sono di solito relative a STC completi e non solo ai corpi camera.

prezzi offerti dall'industria comunitaria. Inoltre, alcune componenti degli STC o altri prodotti venduti in combinazione con gli STC nella stessa gara, sono stati offerti senza maggiorazione di prezzo o con un livello di sconto che, come già riferito, ha raggiunto anche il 70 %.

- (68) Inoltre, le informazioni relative alle gare d'appalto in America Latina mostrano che i prezzi offerti dai produttori esportatori giapponesi sono risultati anche in questo caso inferiori, di una percentuale paragonabile, a quelli dell'industria comunitaria. Anche per quanto riguarda gli sconti e l'offerta di prodotti senza maggiorazione di prezzo è stato riscontrato lo stesso comportamento.
- (69) In base a quanto esposto sopra, si è concluso che, in assenza di misure antidumping, i prezzi fissati dai produttori esportatori giapponesi potrebbero nella migliore delle ipotesi rimanere ai livelli attualmente riscontrabili sul mercato comunitario — livelli che sono significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria — ma potrebbero anche raggiungere i livelli dei prezzi delle importazioni originarie del Giappone sui mercati nordamericano e latino-americano o i livelli accertati all'epoca dell'inchiesta originale.

Conclusioni sul riemergere del dumping causa di pregiudizio

- (70) In considerazione di quanto esposto sopra, che vengono di seguito brevemente ripresi:
- nonostante le misure in vigore, l'industria comunitaria è ancora in una situazione economica difficile,
 - le vendite dei corpi camera fabbricati dai produttori esportatori giapponesi continuano ad occupare una posizione eccezionalmente forte sul mercato comunitario e vengono effettuate a prezzi estremamente bassi in confronto ai prezzi dell'industria comunitaria,
 - i prezzi che i produttori esportatori giapponesi potrebbero offrire in assenza di misure antidumping sono potenzialmente molto bassi, come risulta dalle politiche commerciali osservate sui mercati nordamericano e latino-americano, dove i prezzi sono più bassi di quelli dell'industria comunitaria,
 - le informazioni disponibili sulla capacità produttiva in Giappone e sulla capacità dell'industria giapponese di espandersi per rispondere ad un aumento della domanda indicano che i produttori esportatori giapponesi hanno la possibilità di aumentare il volume della produzione e delle esportazioni,
 - essendo in grado di mantenere una politica dei prezzi aggressiva, i produttori esportatori giapponesi hanno la possibilità di offrire prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria anche in presenza di un dazio antidumping del 200 %,

si conclude che, se le misure in vigore dovessero essere revocate, è molto probabile che le pratiche di dumping che sono causa di pregiudizio non sarebbero abbandonate. Le misure attualmente in vigore devono quindi essere mantenute.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

- (71) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'estensione delle misure antidumping in vigore sarebbe in contrasto con gli interessi della Comunità nel loro complesso. Gli interessi della Comunità sono stati stabiliti valutando tutti i diversi interessi in campo.
- (72) Per valutare il probabile effetto del prolungamento o della sospensione delle misure in vigore, la Commissione ha richiesto all'industria comunitaria e agli utilizzatori degli STC di fornire alcune informazioni. La Commissione ha inviato un questionario a più di 60 utilizzatori del prodotto in questione ricevendo 15 risposte, delle quali però molte incomplete.
- (73) È opportuno rammentare che, nell'inchiesta originale, l'istituzione delle misure antidumping non è risultata contraria agli interessi della Comunità e che l'inchiesta presente consiste in un riesame. Viene quindi analizzata una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping. Ne risulta che questa inchiesta dovrebbe permettere l'individuazione di qualsiasi impatto negativo che le misure antidumping attualmente in vigore possono avere avuto in passato sulle parti interessate.
- (74) Sulla base di quanto sopra esposto, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sul probabile perdurare e/o sul riemergere di dumping pregiudizievole, non esistessero ragioni che potessero portare alla conclusione che nella fattispecie l'adozione delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (75) Si ritiene che se non si procede all'estensione delle misure antidumping istituite in seguito alla precedente inchiesta, è molto probabile che il dumping pregiudizievole perduri o si ripeta e che la situazione dell'industria comunitaria, che è già precaria, si aggravi ulteriormente.
- (76) Come risulta dai dati soprariportati, l'industria comunitaria ha risentito, durante il PIP, delle vendite a basso prezzo sul mercato comunitario di corpi camera fabbricati da produttori esportatori giapponesi. Si ritiene pertanto che l'obiettivo delle misure antidumping oggetto dell'esame, che era quello di ricreare nel mercato comunitario condizioni di concorrenza leale tra i produttori comunitari e i loro omologhi esportatori dei paesi terzi, non sia stato pienamente raggiunto.

- (77) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria ancora strutturalmente vitale e competitiva, in grado di adattare la propria gamma di prodotti alle mutevoli condizioni di concorrenza del mercato e di raggiungere una posizione di vantaggio tecnologico per quanto riguarda la tecnologia digitale, una potenzialità che viene confermata dagli investimenti durante il PIP.
- (78) Non si può escludere, tuttavia, che in assenza di misure contro le importazioni oggetto di dumping l'industria comunitaria debba ridurre le attività di fabbricazione del prodotto in esame nella Comunità. Tale conclusione si basa sulla durata del periodo di redditività negativa (durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha subito perdite per circa il 10 %). Come ricordato sopra, senza misure antidumping, le importazioni di corpi camera originari del Giappone riprenderebbero e il loro effetto negativo sui prezzi continuerebbe a ostacolare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria per riguadagnare un margine di profitto soddisfacente, che è ciò di cui l'industria comunitaria ha bisogno per tenere il passo del progresso tecnologico in questo settore. Inoltre, dato che la produzione degli STC comporta alcune operazioni ad alta intensità di manodopera, è estremamente possibile che queste vengano trasferite verso paesi a basso costo di manodopera, per ridurre i costi.
- (79) In effetti, se la situazione economica dell'industria comunitaria dovesse ulteriormente deteriorarsi, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a ridurre le sue attività produttive nella Comunità, compromettendo circa 250 posti di lavoro direttamente collegati al prodotto in esame. Se le misure antidumping vengono mantenute, l'industria comunitaria potrà mantenere e sviluppare ulteriormente le sue attività nella Comunità. In questo caso, si verrebbero a creare altri posti di lavoro indirettamente collegati alla produzione degli STC, soprattutto nel settore ricerca e sviluppo. La presenza delle misure antidumping proteggerebbe quindi i posti di lavoro esistenti, e potrebbe anche stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro.
- (80) Per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca, la produzione degli STC può avere interessanti effetti derivati, principalmente legati allo sviluppo di una parte dei corpi camera, il blocco CCD, le cui componenti sono utilizzate anche per altre apparecchiature, per esempio nei sistemi di allarme, e per applicazioni mediche, industriali e nell'ambito delle telecomunicazioni. Inoltre, l'esistenza di un'industria comunitaria che fabbrica gli STC incide non solo su tutta l'industria televisiva (dallo sviluppo e dalla fabbricazione di attrezzature di telediffusione fino alla produzione di televisori e videoregistratori), ma anche sulle norme che verranno stabilite per il settore televisivo dell'Unione europea.
- (81) In considerazione di quanto esposto sopra, si è giunti alla conclusione che per controllare gli effetti negativi delle importazioni in dumping che mettono in pericolo l'esistenza stessa dell'industria comunitaria e dei posti di lavoro ad essa collegati si impone l'estensione delle

misure attualmente in vigore. È inoltre necessario rammentare che la scomparsa di questa industria comunitaria caratterizzata da un alto livello tecnologico, produrrebbe un effetto negativo sull'industria televisiva in genere.

3. Interessi degli importatori collegati e degli operatori economici della Comunità

- (82) Per quanto concerne gli operatori economici della Comunità che sono collegati ai produttori esportatori giapponesi, la decisione di estendere le misure antidumping avrebbe probabilmente un effetto positivo sulla produzione e sull'occupazione nella Comunità, in quanto alcune fasi della produzione degli STC che si svolgevano nella Comunità non solo non sarebbero trasferite in Giappone, ma potrebbero aumentare di importanza, come confermano i primi risultati della sopraccitata inchiesta relativa agli USA.

4. Interessi degli utilizzatori

- (83) Gli utilizzatori degli STC sono per lo più società televisive autorizzate che trasmettono i propri programmi usando attrezzatura propria. Esistono, però, anche società televisive autorizzate che non trasmettono i propri programmi, nonché società di servizi che forniscono ai propri clienti attrezzature — compresi sistemi di telecamere — e squadre di tecnici e, infine, società di noleggio che forniscono ai vari clienti telecamere e altre attrezzature. Tutti questi utilizzatori di STC solitamente acquistano gli STC direttamente presso i produttori.
- (84) Solo 15 dei 60 utilizzatori a cui è stato inviato il questionario hanno collaborato e molti di questi solo parzialmente. Il basso livello di cooperazione dimostra che le misure antidumping non hanno avuto particolari effetti negativi su questo settore.
- (85) Tale conclusione è in linea con quelle dei procedimenti precedenti relativi agli STC, dai quali è risultato che tali sistemi non rappresentano un fattore costo significativo per gli utilizzatori dato che rappresentano soltanto una piccola parte del costo complessivo di produzione dei programmi televisivi. Se si esaminano infatti soltanto i costi che gli utilizzatori affrontano per le attrezzature, il costo dei sistemi di telecamere rappresenta il 10 % circa in studio e può raggiungere fino al 20 % in un piccolo autoveicolo per le riprese esterne. Quando si considerano, tuttavia, i costi complessivi di una società televisiva e non soltanto i costi delle attrezzature, la percentuale diminuisce, dato che entrano in gioco altri costi elevati quali la produzione dei programmi, la retribuzione del personale, le spese generali, ecc., che superano di gran lunga il semplice costo di un sistema di telecamere. Inoltre, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato che la vita media di uno STC si aggira sugli 8 anni, superando in alcuni casi eccezionali i 15. Ciò indica che gli STC non rappresentano assolutamente un fattore costo ricorrente.

- (86) Analogamente, in termini generali, gli effetti sulle diverse categorie di utilizzatori si possono considerare relativamente contenuti se confrontati con il giro d'affari delle compagnie televisive e di altre società che utilizzano gli STC. L'acquisto di uno STC rappresenta infatti lo 0,1 % del giro d'affari totale di una compagnia televisiva e circa l'1 % del giro d'affari di una società di produzione o di noleggio.
- (87) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi degli STC nella Comunità non sono aumentati significativamente in seguito alla suddetta istituzione di misure antidumping riguardanti le importazioni degli STC originari del Giappone. In effetti, alcuni utilizzatori hanno continuato — o addirittura cominciato — ad acquistare gli STC fabbricati dai produttori esportatori giapponesi nonostante le misure in vigore. Tali misure non hanno pertanto indotto gli utilizzatori a cambiare fonte di approvvigionamento. L'aumento del prezzo del prodotto importato non ha quindi rappresentato un deterrente all'acquisto.
- (88) Sulla base di quanto esposto sopra, si può ragionevolmente escludere che le misure antidumping abbiano avuto un significativo effetto negativo sulla situazione dei costi e sulla redditività degli utilizzatori del prodotto in questione. Ne consegue che l'effetto delle misure antidumping in vigore non è stato quello di chiudere il mercato comunitario agli STC fabbricati dai produttori esportatori giapponesi, ma piuttosto quello di controbilanciare pratiche commerciali sleali e di porre in qualche misura rimedio agli effetti di distorsione creati dalle importazioni in dumping.
- (89) Poiché le misure sono già in vigore da un periodo abbastanza lungo e poiché esse verrebbero confermate senza variazioni del livello di aliquota, si può concludere che la loro estensione non produrrà un deterioramento della situazione economica degli utilizzatori.

5. Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

- (90) Per quanto riguarda le conseguenze di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi comporterebbero la scomparsa dei produttori esportatori in questione dal mercato comunitario, limitando notevolmente la concorrenza, e ad un aumento dei prezzi dei sistemi di telecamere.
- (91) Risulta tuttavia più probabile che i produttori esportatori giapponesi continueranno a vendere gli STC anche a prezzi non pregiudizievoli dato che dispongono di una solida base tecnologica, di una forte posizione sul mercato e di strutture produttive nella Comunità. Tale conclusione è confermata dall'evoluzione successiva all'istituzione di un dazio antidumping nel 1994 e all'aumento del dazio nel 1997, misure che non hanno

prodotto alcun effetto negativo sulla competizione del mercato comunitario.

- (92) Tenuto conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, la concorrenza resterà senz'altro elevata dopo l'istituzione delle misure antidumping. Dato che una serie di operatori presenti sul mercato dei sistemi di telecamere hanno stabilito i loro impianti per la fabbricazione di tali prodotti nella Comunità, essi potranno soddisfare la domanda degli utilizzatori e offrire un'ampia gamma di modelli. L'istituzione di dazi antidumping non limiterà pertanto la scelta degli utilizzatori e neppure la concorrenza.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (93) Sulla base delle precedenti argomentazioni, la Commissione ha concluso che non esistono valide ragioni per non estendere le misure antidumping attualmente in vigore.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (94) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive nei confronti delle importazioni originarie del Giappone. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Non sono state ricevute osservazioni tali da indurre la Commissione a cambiare le proprie conclusioni.
- (95) Sulla base di quanto precede, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di STC originari del Giappone, istituito con il regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/97 del Consiglio, deve essere mantenuto,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice Taric: 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (codice Taric: 8537 10 91 91), ex 8537 10 99 (codice Taric: 8537 10 99 91), ex 8529 90 81 (codice Taric: 8529 90 81 38), ex 8529 90 88 (codice Taric: 8529 90 88 32), ex 8543 89 95 (codice Taric: 8543 89 95 39), ex 8528 21 14 (codice Taric: 8528 21 14 10), ex 8528 21 16 (codice Taric: 8528 21 16 10) e ex 8528 21 90 (codice Taric: 8528 21 90 10) originari del Giappone.
- I sistemi di telecamere sono costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

- a) un corpo camera con tre o più sensori (trasduttori CCD, dispositivi ad accoppiamento di carica, di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore e con rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale, in un unico pezzo, con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati, in un pezzo unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati;
- b) un mirino (diagonale, di almeno 38 mm);
- c) una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;
- d) un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);
- e) un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.
3. Il dazio non si applica ai seguenti elementi:
- a) lenti;
- b) videoregistratori;
- c) corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso, inseparabile, alloggiamento;
- d) telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione;
- e) telecamere professionali di cui all'allegato (codice addizionale Taric: 8786).
4. Quando i sistemi di telecamere sono importati con le lenti, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping si fa riferimento al valore franco frontiera comunitaria dei sistemi senza le lenti. Qualora questo valore non sia indicato nella fattura, l'importatore dichiara il valore delle lenti al momento dell'immissione in libera pratica e presenta in tale circostanza gli elementi di prova e le informazioni necessari.
5. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è del 96,8 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric: 8744), fatta eccezione per le società sottoindicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:
- Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (codice addizionale Taric: 8741),
- Sony Corporation: 108,3 % (codice addizionale Taric: 8742),
- Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (codice addizionale Taric: 8743).
6. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA

ALLEGATO

Elenco di sistemi di camera professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esenti dalle misure

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P			CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE				CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 (1)
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE (1)				
	DXC-537PL					
	DXC-537PH					
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
	DXC-D30WSP (1)					

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340
	HC-300	VF-4523	MA-200A (1)	RCU-390 (1)		CA-300
	HC-230	VF15-39				CA-230
	HC-240	VF15-46 (1)				CA-390
	HC-210	VF5040 (1)				CA-400 (1)
	HC-390	VF5040W (1)				
	LK-33					
	HDL-30MA					
	HDL-37					
	HC-400 (1)					
	HC-400W (1)					
	Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—
SK-H501		GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
DK-7700		GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ
DK-7700SX		GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP
HV-C10		GM-8A (1)	RU-C10 (B)			CA-Z1M
HV-C11			RU-C10 (C)			CA-Z1M2
HV-C10F			RC-C1			CA-Z1HB
Z-ONE (L)			RC-C10			CA-C10
Z-ONE (H)			RU-C10			CA-C10SP
Z-ONE			RU-Z1 (B)			CA-C10SJA
Z-ONE A (L)			RU-Z1 (C)			CA-C10M
Z-ONE A (H)			RU-Z1			CA-C10B
Z-ONE A (F)			RC-C11			CA-Z1A (1)
Z-ONE A			RU-Z2			CA-Z31 (1)
Z-ONE B (L)			RC-Z1			CA-Z32 (1)
Z-ONE B (H)			RC-Z11			
Z-ONE B (F)			RC-Z2			
Z-ONE B			RC-Z21			
Z-ONE B (M)			RC-Z2A (1)			
Z-ONE B (R)			RC-Z21A (1)			
FP-C10 (B)						
FP-C10 (C)						
FP-C10 (D)						
FP-C10 (G)						
FP-C10 (L)						
FP-C10 (R)						
FP-C10 (S)						
FP-C10 (V)						
FP-C10 (F)						
FP-C10						
FP-C10 A						
FP-C10 A (A)						
FP-C10 A (B)						

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
Hitachi (segue)	FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F565HE AW-F575HE	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
JVC	KY-35E	VF-P315E	RM-P350EG			KA-35E
	KY-27ECH	VF-P550E	RM-P200EG			KA-B35U
	KY-19ECH	VF-P10E	RM-P300EG			KA-M35U
	KY-17FITECH	VP-P115E	RM-LP80E			KA-P35U
	KY-17BECH	VF-P400E	RM-LP821E			KA-27E
	KY-F30FITE	VP-P550BE	RM-LP35U			KA-20E
	KY-F30BE	VF-P116	RM-LP37U			KA-P27U
	KY-27CECH	VF-P116WE (†)	RM-P270EG			KA-P20U
	KH-100U	VF-P550WE (†)				KA-B27E
	KY-D29ECH					KA-B20E
	KY-D29WECH (†)					KA-M20E
						KA-M27E
Olympus	MAJ-387N		OTV-SX2			
	MAJ-387I		OTV-S5 OTV-S6			
	Telecamera OTV-SX					

(*) Detta anche unità di «set-up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(†) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non siano in vendita sul mercato CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,3
	999	86,3
0707 00 05	052	91,1
	628	145,8
	999	118,5
0709 90 70	052	71,5
	999	71,5
0805 30 10	052	63,9
	388	63,7
	524	71,0
	528	63,6
	999	65,6
0806 10 10	052	85,4
	064	58,3
	400	200,3
	999	114,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,1
	400	57,3
	512	87,9
	800	123,0
	804	62,4
	999	83,3
0808 20 50	052	95,4
	064	59,1
	999	77,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	139,9
	624	192,1
	999	166,0
0809 40 05	052	93,4
	060	69,5
	064	54,0
	066	94,9
	400	140,1
	624	170,3
	999	103,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2044/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000**

**che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso
del quarto trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1866/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
50	312,50
60	312,50
70	312,50
75	62,50
78	50,00

⁽¹⁾ GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 2045/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000
che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto
trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1396/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
 considerando quanto segue:
 Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1396/98 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
T1	1 000,00

⁽¹⁾ GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

REGOLAMENTO (CE) N. 2046/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000
che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto
trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2497/96 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
T1	1 400,00

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2047/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000**

**che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni
prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1998/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni

di concorrenza tra gli operatori. Occorre sospendere temporaneamente la presentazione delle domande dei titoli per i prodotti suddetti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presentazione delle domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0402 10 è sospeso per il periodo dal 1° al 15 ottobre 2000 incluso, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2048/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁸⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Articolo 2

In caso d'utilizzo del certificato di restituzione rilasciato prima del 14 luglio 2000, e per quanto riguarda le merci riprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, si applica un tasso di restituzione ridotto tenendo conto della restituzione alla produzione.

Tuttavia se, all'accettazione della dichiarazione d'esportazione e a sostegno della sua domanda di pagamento di restituzione all'esportazione, l'operatore fornisce la prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione delle merci da esportare, il beneficio della concessione della restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato e

non sarà domandato, si applica il tasso di restituzione che non tiene conto della restituzione alla produzione.

La prova di cui al capoverso precedente è data dalla presentazione da parte dell'esportatore di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in questione che attesta che, per tale prodotto, il beneficio della restituzione alla produzione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato o non sarà domandato. Tale dichiarazione è controllata in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	4,024	4,024
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	3,094	3,094
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,278 2,278 1,270 3,296 1,454 1,454 0,953 2,472 1,270 3,296 2,278 2,278 1,270 3,296	2,278 2,278 1,270 3,296 1,454 1,454 0,953 2,472 1,270 3,296 2,278 2,278 1,270 3,296

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	12,500	12,500
	– a grani medi	12,500	12,500
	– a grani lunghi	12,500	12,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50, salvo applicazione dell'articolo 2.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2049/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	46,14	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	49,44
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	39,55	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	37,90
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	39,55	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	55,69	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	55,69	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	8,24
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	59,33	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	46,14	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	39,55	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	39,55	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	40,24	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	52,74
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	52,74
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	52,74
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	52,74
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	61,88	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	49,50	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	51,66
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	52,74	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	39,55
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	42,85	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	51,66
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	39,55
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	39,55
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	51,66
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	39,55
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	49,50	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	54,14
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	52,60	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	37,57
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	39,55

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2050/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	32,96
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2051/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 12,32 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 settembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 al 28 settembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2000 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 22 al 28 settembre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2055/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	-1,28	-2,56	-3,84	-5,12	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	-1,09	-2,18	-3,27	-4,36	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	-1,02	-2,04	-3,06	-4,08	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 4	7° term. 5	8° term. 6	9° term. 7	10° term. 8	11° term. 9
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	-11,92	-13,41	-14,90	-16,39

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

DIRETTIVA 2000/57/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2000

recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/24/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata dal ultimo della direttiva 2000/42/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità massime di residui dipendono generalmente dall'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in

o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi da cui derivano residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni e, in particolare, devono essere sottoposte urgentemente a riesame in vista di un loro abbassamento qualora la Commissione venga a conoscenza di motivi di preoccupazione circa l'esposizione dietetica dei consumatori, motivi basati su dati nuovi o aggiornati, segnatamente in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 76/895/CEE e dell'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE.
- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate degli antiparassitari disciplinati dalla presente direttiva. Le informazioni relative a tali utilizzazioni sono state valutate ed è opportuno modificare le quantità massime consentite di residui attualmente previste negli allegati delle direttive.
- (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁷⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (7) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e non sono insorte preoccupazioni riguardo all'assunzione acuta.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 107 del 4.5.2000, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽⁷⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) L'articolo 4 della direttiva 98/82/CE della Commissione⁽¹⁾ sulla fissazione delle quantità massime di residui, stabilisce a titolo temporaneo le quantità massime di residui per il vinclozolin, relativamente ad alcuni prodotti, prima dell'adozione di quantità massime di residui riesaminate per tutti i prodotti agricoli sulla base dei lavori di valutazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale valutazione non è ancora portata a termine. È tuttavia opportuno ridurre l'esposizione dei consumatori ai residui di vinclozolin riducendo le quantità massime consentite di vinclozolin per taluni prodotti. È inoltre opportuno che tali quantità riesaminate siano stabilite a titolo temporaneo in attesa che vengano portati a termine i suddetti lavori di valutazione.
- (9) Tutti gli antiparassitari per i quali la presente direttiva stabilisce quantità massime di residui devono essere valutati nel quadro della direttiva 91/414/CEE. Le quantità massime di residui stabilite dalla presente direttiva per ogni antiparassitario dovranno essere riesaminate caso per caso sulla base di decisioni finali della Commissione conseguenti a lavori di valutazione effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
- (10) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. La possibilità di stabilire tolleranze supplementari all'importazione per quanto riguarda le quantità massime di residui per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura verrà esaminata dalla Commissione quando saranno presentati dati accettabili.
- (11) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE il valore «3» per il folpet in uve da vino è sostituito con «10».

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue.

- 1) Il valore «1» per l'idrazide maleica in carote e in pastinaca è sostituito con «30».
- 2) Il valore «0,1» per il glifosate in semi di cotone è sostituito con «10».
- 3) I valori «0,05» per i ditiocarbammati maneb, mancozeb, mentiram, propineb e zineb in olive sono sostituiti con «5».
- 4) È inserita una nuova voce per il residuo di antiparassitario, difenilammina con le seguenti quantità massime di residui:
- | | |
|-----------------------------|---|
| — Mele: | 5 mg/kg, |
| — Pere: | 10 mg/kg, |
| — Tutti gli altri prodotti: | 0,05* mg/kg qualora sia questo il limite inferiore di determinazione analitica. |
- 5) I valori «3» e «2» per il vinclozolin in pomodori e pesche sono sostituiti con «0,05*» «0,05*», rispettivamente. Tali valori riesaminati sono stabiliti a titolo temporaneo.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1° aprile 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

DIRETTIVA 2000/58/CE DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2000**

recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La nuova sostanza attiva kresoxim-metile è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione ⁽⁹⁾, soltanto per utilizzazioni come fungicida, senza la specificazione di particolari condizioni riguardanti le colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti kresoxim-metile.
- (2) La suddetta iscrizione nell'allegato I è stata basata sulla valutazione dei dati presentati riguardanti l'utilizzazione proposta come fungicida su cereali, frutta a semi e viti. Informazioni riguardanti altre utilizzazioni sono state presentate da alcuni Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. I dati disponibili sono stati riesaminati e sono sufficienti per stabilire certe quantità massime di residui.
- (3) Qualora non esista una quantità massima di residui a livello comunitario o una MRL provvisoria gli Stati membri stabiliscono una quantità massima di residui

provvisoria a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possa essere concessa l'autorizzazione.

- (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica del kresoxim-metile è stata portata a termine il 16 ottobre 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il kresoxim-metile. In tale rapporto di riesame, la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxim-metile è stata fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con kresoxim-metile è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹⁰⁾, e si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti all'iscrizione del kresoxim-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (6) Per alcuni prodotti agricoli, sono già state definite le condizioni di utilizzazione del kresoxim-metile in modo da poter stabilire quantità massime di residui definitive.
- (7) Ad efficace tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il kresoxim-metile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi del kresoxim-metile. Al termine di tale periodo, i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ «Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare» (versione riveduta), a cura del GEMS/ Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori fissati dalla presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione per particolari combinazioni di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in mg/kg
«Kresoxim-metile	0,05 (*) (p) cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in mg/kg
«Kresoxim-Metile [residuo 490M9 (1) per il latte e 490M1 (2) per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kresoxim-metile]	0,02 (*) (p) Latte
	0,02 (*) (p) Carni, fegato, grassi
	0,05 (p) Rognoni
Kresoxim-metile	0,02 (*) (p) Uova

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria.

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiiminoacetico.

(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.»

Articolo 3

Le quantità massime di residui di kresoxim-metile elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 4

1. La lettera «(p)» accanto alle quantità massime di residui di kresoxim-metile indica che si tratta di quantità provvisorie, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, le quantità massime di residui provvisorie per il kresoxim-metile riportate negli allegati cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° aprile 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Kresoxim
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05 (p) (*)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,1 (p) (*)
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,2 (p)
iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 (p) (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri	1 (p) 0,05 (p) (*) 0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Kresoxim
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (p) (*)
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (p) (*)
vi) FRUTTA VARIE	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	0,2 (p)
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altri	0,05 (p) (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (p) (*)
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsafica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (p) (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	0,5 (p)
Peperoni	1 (p)
Melanzane	0,5 (p)
Altri	0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Kresoxim
b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri	0,05 (p) (*)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri	0,2 (p)
d) Mais dolce	0,05 (p) (*)
iv) CAVOLI	0,05 (p) (*)
a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri	
b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri	
c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (p) (*)
a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri	
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri	
vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Kresoxim
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	0,05 (p) (*)
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici	0,05 (p) (*)
3. Legumi da granella Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,05 (p) (*)
4. Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,1 (p) (*)
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,05 (p) (*)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (p) (*)
7. Luppolo (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica una quantità massima provvisoria.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 5 dell'8 gennaio 2000)

Pagina 6, allegato I:

Numero d'ordine 09.0006, colonna «Codice NC»,

anziché: «0304 10 91»

leggasi: «0304 10 97»

Numero d'ordine 09.0007, colonna «Designazione delle merci», secondo trattino:

Il trattino: «— salati, non secchi, né affumicati e in salamoia»

deve essere posto di fronte al codice «ex 0305 62 00» e riferirsi ai codici successivi fino a «0305 69 10».

Pagina 7, allegato I, numero d'ordine 09.0048, colonna «Suddivisione Taric»:

anziché: «30»

leggasi: «20»

Pagina 20, allegato IV, numero d'ordine 09.0106, codice NC «ex 6303 99 90», colonna «Designazione delle merci»:

anziché: «Doppie tende, diverse da quelle a magli, ...»

leggasi: «Doppie tende, diverse da quelle a maglia, ...»

Pagina 21, allegato IV, numero d'ordine 09.0104, colonna «Codice NC»:

anziché: «9406 99 30»

leggasi: «6406 99 30»

Pagine 21 e 22, allegato IV, numero d'ordine 09.0104, codici NC «9503 49 10», «9503 90 10» e «9503 90 99», colonna «Codice Taric»:

anziché: «11
19»

leggasi: «10»

Pagina 23, allegato IV, numero d'ordine 09.0106, colonna «Codice NC»:

anziché: «6204 90 10»

leggasi: «6214 90 10»

Pagina 24, allegato V:

Aggiungere le note in calce come segue:

- 1) dopo il titolo, aggiungere il numero relativo alla nota in calce «⁽¹⁾»;
- 2) dopo l'elenco dei paesi, prima della tabella, aggiungere il numero relativo alla nota in calce «⁽²⁾»;
- 3) nella tabella, dopo le parole «Codice NC», aggiungere il numero relativo alla nota in calce «⁽³⁾»;
- 4) dopo la tabella, aggiungere le seguenti note in calce:

«⁽¹⁾ Sono considerati come “telai a mano” i telai che, per la fabbricazione dei tessuti, sono mossi esclusivamente da movimenti delle mani o dei piedi.

«⁽²⁾ L'elenco delle autorità competenti dei paesi beneficiari è stato pubblicato da ultimo nella GU C 122 del 4.5.1999, pag. 3.

«⁽³⁾ Per i codici Taric, vedasi l'elenco allegato.»
